REPUBBLICA ITALIANA



DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX BARI, 25 GENNAIO 2008 N. 15



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni:
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- 1) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte ilsono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regioanle;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di \in 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale \in 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di \in 11,36 oltre IVA (importo totale \in 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2245

Adesione allo strumento finanziario comunitario per l'ambiente: LIFE +.

Pag. 2406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2246

Legge regionale n. 17/2000 – art. 4 – Programma regionale per la tutela dell'Ambiente. Approvazione aggiornamento Piano provinciale di Taranto.

Pag. 2408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2247

Piano di gestione quinquennale della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), proposta di ampliamento dei confini della riserva naturale, affidamento della gestione della Zona di protezione Speciale "Torre Guaceto IT 9140008". Parere della Regione Puglia

Pag. 2412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2251

Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13. Approvazione profili formativi nel settore delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.

Pag. 2416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2252

Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13. Approvazione profili formativi dell'apprendistato professionalizzante nel settore gas-acqua.

Pag. 2425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2253

Progetto SINTESI. Rinnovo dei servizi, di manutenzione hw/sw, di base e nuovi servizi (complementari) al R.T.I. (Almaviva Spa, Siemens IT Solutions e Service Spa, Engineering Sanità Enti Locali e Tecnologie Net Srl) nell'ambito del Progetto SINTESI.

Pag. 2433

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2261

Art. 19, comma 3, Legge n. 475 del 02/04/1968 art. 10 Legge n. 362/91: Sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione nel Comune di Grumo Appula (Ba) ASL provincia di Bari da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

Pag. 2448

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2262

Parziale rettifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 1582 del 28/10/2004 recante: "Programma di utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi del P.S.N. 2003-2005. Relazione attività anno 2003. Progetti di Piano per l'anno 2004".

Pag. 2449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007. n. 2264

Attuazione del Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13286 del 18/10/07 di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 recante "Disciplina del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005". Revoca Deliberazione di Giunta regionale n. 181 del 27/02/2007.

Pag. 2451

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2245

Adesione allo strumento finanziario comunitario per l'ambiente: LIFE +.

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

LIFE + è il nuovo strumento finanziario dell'Unione Europea per l'ambiente; Gli obiettivi generali di LIFE + sono:

- Attuare, aggiornare e sviluppare la politica e la legislazione ambientale comunitaria;
- Integrare l'ambiente nelle altre politiche;
- Supportare il 6° programma di azione per l'Ambiente e le strategie tematiche;
- Finanziare misure e progetti con valore aggiunto europeo negli stati membri;
- Contribuire allo sviluppo sostenibile LIFE + consta di tre componenti e la proposta di progetto deve ricadere in una sola delle 3 componenti:
- LIFE + Natura e biodiversità
- LIFE + Politica ambientale e Governance
- LIFE + Informazione e Comunicazione

LIFE + è un fondo gestito dalla commissione europea in modo diretto (UE - beneficiario);

LIFE + prevede il co-finanziamento a progetti presentati da persone giuridiche pubbliche o private attraverso bandi annuali;

I criteri per l'ammissibilità ai finanziamenti previsti da LIFE + prevedono che i progetti presentati abbiano le seguenti caratteristiche:

 a) siano di interesse comunitario in quanto apportano un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo generale di LIFE+; b) siano coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e presentano un rapporto costi-benefici soddisfacente.

Inoltre, al fine di assicurare un valore aggiunto europeo e per evitare che siano finanziate attività ricorrenti, i progetti devono soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:

- a) siano progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione destinati a dare attuazione alla direttiva 79/409/CEE o alla direttiva 92/43/CEE;
- b) siano progetti innovativi o di dimostrazione attinenti ad obiettivi comunitari in materia di ambiente, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know how o tecnologie finalizzati alle migliori pratiche;
- c) siano progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle specie e degli habitat di interesse comunitario;

Con nota p.llo del 11.10.2007 la Regione Calabria ha proposto l'adesione alla candidatura per un progetto comune avente ad oggetto la realizzazione di una "Rete di monitoraggio nazionale di specie e habitat di interesse comunitario" in partenariato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Federparchi e tutte le regioni italiane, per il quale è già stata compilata e spedita la scheda di partenariato a firma del Presidente N. Vendola, attraverso un co-finanziamento del progetto nella misura di euro 100.000,00 (centomila/00) e 50.000,00 (cinquantamila/00) come personale, suddiviso in quattro annualità;

Con nota in data 09.11.2007 il C.T.S. (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) ha chiesto l'adesione, con partenariato e co-finanziamento alla candidatura per la realizzazione del "Progetto CORENA: Comunicare e promuovere la Rete Natura 2000 in Italia" il cui obiettivo è l'informazione e la comunicazione dei contenuti e delle

potenzialità, anche in termini economici, della RN2000 rivolta precipuamente alle pubbliche amministrazioni, per il quale, la scheda di adesione è già state trasmessa ai soggetti proponenti a firma del Dirigente Responsabile di Settore dott. Luca Limongelli stante l'imminente scadenza del 30 novembre 2007, attraverso un co-finanziamento del progetto nella misura di euro 60.000,00 (sessantamila/00), suddiviso in tre annualità:

- lo IAM (Istituto Agronomico Mediterraneo) di Bari ha proposto l'adesione al progetto "Conservazione dell'elevato valore naturalistico degli uliveti secolari nel bacino del Mediterraneo", per il quale è già stata compilata e spedita la scheda di partenariato a firma del Presidente N. Vendola attraverso un cofinanziamento del progetto nella misura di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- Tutte le proposte appaiono interessanti e coerenti con la politica che la Regione Puglia sta da tempo attuando per la protezione della natura sul proprio territorio;
- Gli impegni di spesa riguarderanno, per quei progetti che saranno ammessi a finanziamento, il bilancio di previsione a partire dall'esercizio 2009;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. n. 28/2001

Il presente provvedimento, qualora i progetti fossero tutti ammessi a finanziamento, comporterà una spesa complessiva di euro 195.000 (centonovantacinquemila/00) a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 611067 - Residui di stanziamento 2005 "Programma di azioni per l'Ambiente - Asse 8 Linea E" così suddiviso:

LIFE +: "Rete di monitoraggio nazionale di specie e habitat di interesse comunitario" euro 100.000,00 (centomila/00)

LIFE +: "Conservazione dell'elevato valore

naturalistico degli uliveti secolari nel bacino del Mediterraneo" euro 35.000,00 (trentacinquemi-la/00)

LIFE +: "Progetto CORENA: Comunicare e promuovere la Rete Natura 2000 in Italia" euro 60.000,00 (sessantamila/00)

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Settore Ecologia con apposito atto dirigenziale da assumersi nel caso di ammissione al finanziamento di ciascun progetto indicato.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L. R. n. 7/1997, art. 4, comma 4., lett. d) e h).

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio;
- Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio Parchi e del Dirigente del Settore Ecologia;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di condividere, prenderne atto e farle proprie, le adesioni ai Progetti da proporre a finanziamento con lo strumento finanziario comunitario per l'ambiente LIFE+ di seguito indicati, per i quali sono già state trasmesse le schede di adesione:
- 1. "Rete di monitoraggio nazionale di specie e habitat di interesse comunitario" da realizzarsi in partenariato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Federparchi anche attraverso un co-
 - 2. "Progetto CORENA: Comunicare e promuo-

vere la Rete Natura 2000 in Italia" da realizzarsi in partenariato con il CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile anche attraverso un cofinanziamento del progetto nella misura di euro 60.000,00 (sessantamila/00) a carico del Bilancio regionale per tre anni di durata a partire dal gennaio 2009;

- 3. "Conservazione dell'elevato valore naturalistico degli uliveti secolari nel bacino del Mediterraneo" da realizzarsi in partenariato con lo IAM (Istituto Agronomico Mediterraneo) di Bari anche attraverso un co?finanziamento del progetto nella misura di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) a carico del Bilancio regionale per tre anni di durata a partire dal gennaio 2009;
- 4. di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia di attuare il presente provvedimento anche con l'assunzione degli atti contabili di impegno e liquidazione della spesa.
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2246

Legge regionale n. 17/2000 – art. 4 – Programma regionale per la tutela dell'Ambiente. Approvazione aggiornamento Piano provinciale di Taranto.

L'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente Responsabile del Settore Ecologia, dr. Luca Limongelli, riferisce quanto segue:

"Con Deliberazione n. 1440 del 26/9/2003 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2000, il "Programma regionale per la tutela dell'ambiente", finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, riferite agli anni 2001/2002/2003 in attuazione del D.lgs n. 112/1998 per gli aspetti concernenti la materia "ambiente", nonché le modalità e procedure di attuazione delle azioni a titolarità regionale (12% delle risorse complessive) e di quelle a regia regionale (76% delle risorse complessive) così come articolate nella Sezione C - Il programma di azioni per l'ambiente - per una somma complessiva di euro 72.956.461,23 suddiviso in nove assi di intervento.

Con deliberazione n. 1963 del 23/12/2004 la Giunta regionale, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse dallo Stato alle Regioni per le funzioni conferite ai sensi del D.lgs 112/1998, ha approvato l'aggiornamento della Sezione C - Il Programma di azioni per l'ambiente - approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1440/2003, prevedendo l'inserimento, tra le altre, della linea di intervento 8d "iniziative pilota per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei grandi centri urbani", nonché disponendo di impegnare le Province a trasmettere con periodicità annuale, entro il 30 maggio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato di attuazione del proprio Piano di attività.

Con deliberazione n. 1087 del 26/7/2005 la Giunta regionale, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse dallo Stato alle Regioni per le

funzioni conferite ai sensi del D.lgs 112/1998, relative alla seconda semestralità 2004, ha approvato un ulteriore aggiornamento della Sezione C - Il Programma di azioni per l'ambiente - approvata con le deliberazioni di Giunta regionale a. 1440/2003 e n. 1963/2004. La nuova Sezione C prevede, tra l'altro, l'inserimento di un nuovo Asse 10 relativo a "attribuzione indistinta di risorse alle Province per l'aggiornamento dei piani di attuazione provinciale".

Con deliberazione n. 801 del 6.6.2006 la Giunta regionale, a seguito del trasferimento di ulteriori risorse dallo Stato alle Regioni per le funzioni conferite ai sensi del D.lgs 112/1998, relative all'annualità 2005, ha approvato un ulteriore aggiornamento della Sezione C - Il Programma di azioni per l'ambiente - approvata con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1440/2003, n. 1963/2004 e n. 1087/2005. La nuova Sezione C prevede, tra l'altro, l'inserimento nell'Asse 3 della nuova linea di intervento b) "Interventi a sostegno della raccolta differenziata" a regia regionale (da attivare attraverso i piani provinciali di attuazione).

Per quanto attiene le iniziative a "regia regionale, attivate attraverso la predisposizione di Piani di attuazione provinciali sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, risultano già approvati, con provvedimento di Giunta regionale n. 533 del 31.3.2005, i "Piani di attività" delle Province di Lecce, Foggia e Bari, elaborati e presentati con riferimento al programma regionale di cui alla deliberazione n. 1440/2003, con provvedimento n. 534 del 31.3.2005, ii "Piano di attività" della Provincia di Taranto, elaborato e presentato con riferimento al primo aggiornamento del programma regionale di cui alla deliberazione n. 1963/2004, con provvedimento n. 359 del 21.3.2006 il "Piano di attività" della Provincia di Brindisi, elaborato e presentato con riferimento al secondo aggiornamento del programma regionale di cui alla deliberazione n. 1087/2005, con provvedimenti n. 1387/2006 e n. 846/2007 l'aggiornamento alla deliberazione n. 1087/2005 del "Piano di attività" della provincia di Lecce.

Con la citata deliberazione n. 801/2006, la Giunta regionale ha altresì disposto l'immediata erogazione alle Province, anche a prescindere dalla presentazione dei relativi piani provinciali, delle risorse loro assegnate per la realizzazione della linea di intervento 8d, introdotta con la deliberazione di Giunta regionale n. 1963/2004 e riferita alla mobilità sostenibile nei grandi centri urbani, e della linea di intervento 3b, introdotta con la stessa deliberazione di Giunta regionale n. 801/2006 e riferita allo sviluppo raccolta differenziata. Con i provvedimenti dirigenziali del Settore Ecologia n. 488/2006 e n. 486/2006 si è provveduto a dare attuazione a dette ultime disposizioni della Giunta regionale, con il trasferimento alle Province delle risorse loro assegnate rispettivamente per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata.

Con nota prot. n. 25584 del 7.6.2007, acquisita la protocollo del Settore Ecologia n. 10866/2007, la Provincia di Taranto ha provveduto ad inoltrare la propria relazione sullo stato di attuazione del proprio "Piano di attività" e con successiva nota prot. n. 36963 del 1.8.2007 ha trasmesso la deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 6.7.2007 concernente l'aggiornamento del "Piano attività" con riferimento al secondo e terzo aggiornamento del programma regionale di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1087/2005 e n. 801/2006, comprendente anche le risorse già trasferite dalla Regione alla Provincia di Taranto per l'attuazione della linea di intervento 8d -mobilità sostenibile nell'area del capoluogo di provincia, per un importo di euro 833.333,30 - e della linea di intervento 3b - sviluppo della raccolta differenziata, per un importo di euro 1.000.000,00, rispetto alla cui utilizzazione il competente Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione, con nota prot. n. 4981 del 27.9.2007, ha già espresso il proprio parere favorevole rispetto alla proposta formulata dalla Provincia di Taranto.

Alla luce di quanto sopra, sulla base dell'esame istruttorio operato dal Settore Ecologia, si propone di approvare il primo aggiornamento del piano di attuazione redatto e presentato dalla Provincia di Taranto in attuazione del secondo e terzo aggiornamento del programma regionale per la tutela dell'ambiente, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1087/2005 e n. 801/2006, nel rispetto della scheda istruttoria A allegata al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento determina una spesa pari a euro 3.072.622,20 a favore della Provincia di Taranto, per la realizzazione del relativo piano di attuazione del secondo e terzo aggiornamento del programma di azioni per l'ambiente di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1087/2005 e n. 801/2006.

La suddetta spesa di euro 3.072.622,20 è posta a carico del bilancio regionale a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 611067 (U.P.B. 14.1.2) - economie vincolate 2003, mediante prelievo di pari importo dal Fondo economie vincolate di cui al capitolo spesa 1110060

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) della 1.r. n. 7/1997, nonché di cui all'art. 4 della 1.r. n. 17/2000.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Ecologia e Dirigente ad interim del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche;

• a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il primo aggiornamento del Piano di attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1087/2005 e n. 801/2006, presentato dalla Provincia di Taranto con nota prot. n. 36963 del 1.8.2007, acquisita agli atti del Settore Ecologia, per un importo pari a euro 3.072.622,20, nel rispetto della scheda istruttoria A allegata al presente provvedimento.
- di dare mandato al Dirigente responsabile della direzione del Settore Ecologia, di adottare i conseguenti provvedimenti contabili per l'impegno e il trasferimento della somma euro 3.072.622,20 a favore della Provincia di Taranto, con imputazione sul capitolo di spesa 611067 (U.P.B. 14.1.2) economie vincolate 2003, mediante prelievo di pari importo dal Fondo economie vincolate di cui al capitolo spesa 1110060
- di impegnare la Provincia di Taranto a trasmettere alla Regione Puglia - Assessorato Ecologia con periodicità annuale, entro il 30 maggio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato di attuazione del proprio Piano di attuazione del programma di azioni per l'ambiente;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA On. Nichi Vendola

PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DGR. n. 1440/2003, DGR 1963/2004, DGR 1087/2005, DGR 801/2006, DGR 539/2007, DGR 1641/2007

SCHEDA ISTRUTTORIA

1° aggiornamento Piano di attuazione del programma DGR 1087/2005 e DGR 801/2006

della Provincia di Taranto

Risorse assegnate alle Provincia di Taranto:

Asse 3 "Sviluppo della raccolta differenziata"

€ 1.000.000,00 (risorse già erogate)

Asse 10 "quota indistinta"

€ 3.072.622,20

Totale

€ 4.072.622,20

Valutazione della proposta di aggiornamento

Asse	Linea di intervento	Azione proposta	Importo €	Valutazione	Prescrizioni
3	Sostegno Autorità gestione rifiuti	Sviluppo della raccolta differenziata		Congruente	Risorse già erogate. Già approvata dalla Regione (nota prot. n. 4981/2007 del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche) la specifica
:	-	perazione nº	o alla deti	gato unic	proposta di utilizzazione presentata dalla Provincia di Taranto
5	b) bonifiche	Caratterizzazione dei suoli dell'area Distripark	747.926,00 (quota fondi	congruente	lap
	aiunta	Il Presidente della (desiAs finitiation		28
10	Fondi indistinti da programmare da parte della Provincia	Potenziamento funzionamento delle strutture provinciali dell'Assessorato all'ambiente, quale fattore essenziale per la gestione dell'area a rischio ambientale di Taranto	2.324.696,20	congruente	
	Totale	proposto			€ 4.072.622,20
		erogabile			€ 3.072.622,20
3b, g	ià precedentemente er		€ 1.000.000,0		
Risors	se da programmare da	parte della Provincia di Taranto	Asse 2 –linea in Risorse già eros Asse 3 – linea in	gate:	(2007 € 875.000,00 € 2.847.500,00
			A 2 lines in	DGR n. 1641	
			Asse 2 – linea in Asse 3 - linea in Asse 5 – linea in	itervento 3c	€ 1.014.778,00 € 837.500,00 € 1.470.000,00
			Asse 10 – quota	indistinta	€ 405.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2247

Piano di gestione quinquennale della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), proposta di ampliamento dei confini della riserva naturale, affidamento della gestione della Zona di protezione Speciale "Torre Guaceto IT 9140008". Parere della Regione Puglia

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e confermata dal Dirigente del Settore Ecologia riferisce:

- l'area naturale di Torre Guaceto, in relazione alla notevole valenza ambientale, è interessata da diversi istituti di tutela della biodiversità, insistendo nell'area una Riserva Naturale Statale, un'Area Marina Protetta, una Zona di Protezione Speciale e un Sito di Importanza Comunitaria, solo parzialmente sovrapponibili tra loro;
- la gestione della Riserva Naturale Statale e dell'area marina protetta è affidata ad un Consorzio di Gestione formato dal WWF Italia e dai Comuni di Carovigno e Brindisi, mentre la gestione dei due siti di Rete Natura 2000 è affidata alla Regione Puglia;
- differenti sono anche le norme che regolano i diversi istituti di tutela da cui deriva una complessità degli iter autorizzativi e delle azioni legate alla gestione dei luoghi;
- per tali motivi appare necessario promuovere azioni che tendano a favorire percorsi più agevoli sotto il profilo delle procedure, una razionale gestione dell'intera area naturale di Torre Guaceto e un'azione coordinata sotto il profilo della tutela della biodiversità:
- con nota acquisita agli atti del Settore Ecologia, prot. n. 6133 del 13.04.2007 il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha inviato, unitamente alla richiesta di parere

della Regione Puglia, gli elaborati del Piano di Gestione e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del SIC. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005);

 l'adozione del succitato strumento di pianificazione è regolamentata dalla L. 394/1991 e dal D.M.

Ambiente del 4.02.2000 "Istituzione della Riserva Naturale Statale denominata «Torre Guaceto»" i quali prevedono che il Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale (Torre Guaceto) sia adottato, da parte del Ministro dell'Ambiente, sentita la competente Regione Puglia entro i tre mesi successivi alla sua redazione; a norma dall'art. 35, c. 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, il parere della Regione Puglia deve essere reso entro 45 gg dalla presentazione del piano;

- all'adozione del citato Piano di Gestione è subordinata la quota di finanziamento della Commissione Europea del progetto Life Natura 2005 dal titolo "Azioni di tutela di habitat costieri nel pSIC Torre Guaceto" (HABI.COAST LIFE05NAT/IT/000050) nel quale figura in qualità di partner, la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente (Convenzione del 19.06.2005) e all'Agricoltura;
- con le note prot. n. DPN/3D/2006/25613 del 9.10.2006 e n. DPN/2007/00020172 del 09.08.2007, il Ministero dell'Ambiente ha richiesto il preventivo parere della Regione Puglia sulla possibilità di estendere le misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della Riserva Naturale di Torre Guaceto alla porzione del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" IT9140005 esterna ai confini della Riserva Naturale e dell'area marina protetta, al fine di configurare il Piano di Gestione in oggetto quale primo caso italiano di piano integrato alla gestione di tutti gli istituti di tutela presenti, secondo un modello più volte auspicato per le situazioni analoghe;

- con le stesse note il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alla Regione Puglia di considerare la possibilità di affidare la gestione del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" -IT9140005 e Zona di Protezione Speciale "Torre Guaceto" IT9140008 per la parte compresa nelle due aree protette nazionali (Riserva Naturale e Area marina protetta) al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto;
- ulteriore richiesta formulata dal Ministero dell'Ambiente con le note di cui innanzi riguarda un parere preventivo in ordine alla possibilità di prevedere, per la parte del SIC e della ZPS esterna alle Aree Protette Nazionali, modalità di gestione partecipata con le altre amministrazioni locali interessate e con lo stesso Consorzio di Torre Guaceto al fine di garantire la gestione ell'intero sito in modo coerente;
- la proposta di Piano di Gestione in via di adozione comprende altresì la proposta di riperimetrazione della Riserva Naturale Statale al fine di comprendere al suo interno la totalità della porzione terrestre del S.LC. "Torre Guaceto Macchia San Giovanni" (a nord, zona di Punta Penna Grossa) e nella parte sud-orientale di attestare il confine su limiti fisici o catastali ben individuabili;
- a tal proposito la L. 394/1991 stabilisce che le Riserve Naturali Statali sono istituite dal Ministero dell'Ambiente sentite le Regioni competenti ed analogo percorso amministrativo deve essere seguito nel caso di modifiche all'atto istitutivo e alla relativa perimetrazione;
- l'Ufficio Parchi e R. N. ha prodotto apposita istruttoria, depositata agli atti, relativa al Piano di Gestione della Riserva Naturale di Torre Guaceto da cui emerge completezza dei contenuti e coerenza con gli obiettivi istitutivi della Riserva;
- il Consorzio di Torre Guaceto con nota prot. n. 1866/GF/06 del 3.11.2006 ha inoltre inviato alla Regione Puglia richiesta di avvio della procedura di ampliamento del perimetro del S.I.C. "Torre

Guaceto - Macchia San Giovanni" con particolare riferimento alla zona posta a ridosso della costa di Punta Penna Grossa e nell'area denominata Macchia di San Giovanni; una specifica relazione illustrativa è allegata alla richiesta; si precisa a tal proposito che la vigente normativa individua quale soggetto titolare di istanza di modifica o integrazione della Rete Natura 2000 la sola Regione Puglia.

Alla luce di quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole all'adozione del Piano di Gestione e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005).

Si propone altresì di esprimere parere favorevole:

- alla estensione delle misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C.
 "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005) alle porzioni del SIC"Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005) attualmente esterne al perimetro della Riserva e dell'Area marina protetta;
- all'affidamento della gestione della ZPS e della porzione del SIC interna al perimetro delle aree protette nazionali (Riserva ed Area Marina Protetta) al Consorzio di Torre Guaceto;
- all'ampliamento della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto alla parte terrestre del SIC "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" nell'area di Punta Penna Grossa e a sud nella zona di Apani come indicato nell'allegato A alla presente Deliberazione per farne parte integrante aderendo alla richiesta formulata dal Consorzio nel Piano di Gestione proposto. Il presente parere vale, ove occorra, per le finalità di cui all'art. 8 comma 2 della L. 394/1991.

Si propone di rimandare a successiva attività di concertazione, da avviarsi, la previsione di

modalità di gestione partecipata con le altre amministrazioni locali interessate e con il Consorzio di gestione di Torre Guaceto al fine di garantire la gestione dell'intero sito, ivi comprese le parti del SIC e della ZPS esterne alle Aree Protette Nazionali, in modo coerente.

Si sottopone a successiva specifica iniziativa l'avvio di procedura di ampliamento del S.I.C.

"Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio;
- Vista la relazione tecnica allegata al presente provvedimento e la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, ing. Francesca Pace, e del Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alla adozione del Piano di Gestione e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005) e di delegare l'Ufficio Parchi e RR. NN. alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente per gli adempimenti previsti;

- di esprimere parere favorevole alla proposta di estendere le misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del S.I.C. "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005) alle porzioni del SIC "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" (IT9140005) attualmente esterne al perimetro della Riserva e dell'Area marina protetta;
- di esprimere parere favorevole all'affidamento della gestione della ZPS "Torre Guaceto" IT 9140008 e della porzione del SIC "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" IT9140005 interna al perimetro delle aree protette nazionali (Riserva Naturale ed Area marina protetta) al Consorzio di Torre Guaceto;
- di esprimere parere favorevole all'ampliamento della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto alla parte terrestre del SIC "Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni" nell'area di Punta Penna Grossa e a sud nella zona di Apani come indicato nell'allegato A alla presente Deliberazione per farne parte integrante, aderendo alla richiesta formulata dal Consorzio nel Piano di Gestione proposto. Il presente parere vale, ove occorra, per le finalità di cui all'art. 8 comma 2 della L. 394/1991;
- di rimandare a successiva attività di concertazione la previsione di modalità di gestione partecipata del SIC e della ZPS esterne alle aree protette nazionali (Riserva Naturale ed Area marina protetta) tra le amministrazioni locali interessate e il Consorzio di gestione di Torre Guaceto al fine di garantire una gestione coerente dell'intero sito;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2251

Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13. Approvazione profili formativi nel settore delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro, Cooperazione e F.P., prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dr.ssa A., Panettieri verificata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione dott. Luisa Anna Fiore, e confermata dal Dirigente del Settore ad interim avv. Davide Pellegrino, riferisce quanto segue:

In attuazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 276/03 la Regione Puglia ha adottato in data 22 novembre 2005 la legge regionale n. 13 - Disciplina dell'apprendistato professionalizzante -.

L'art. 2 della predetta legge stabilisce che "la Giunta Regionale definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale".

Considerato che in data 18 luglio 2005 è stato raggiunto un accordo tra le parti sottoscrittrici del CCNL del 24/5/2004 per le cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini con il quale si rende applicabile la disciplina dell'apprendistato professionalizzante rinviando ai profili definiti contrattualmente per il settore occorre provvedere al recepimento degli stessi.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, su proposta del Dirigente di

ufficio ff. e del Dirigente del Settore e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi, con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive del Lavoro e del Dirigente del Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante relativi al settore cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini che , così come previsto nell'accordo del 18/7/2005, riprendono i profili definiti contrattualmente per il settore . L'elenco di questi ultimi, insieme all'accordo richiamato, sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.
- di riservarsi di procedere alla approvazione dei profili in relazione ai contratti collettivi stipulati o da stipularsi negli altri settori produttivi.
- di dare mandato al settore Lavoro perché siano adottati tutti gli adempimenti consequenziali, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

Allegato L

Profili dell'apprendistato

Addì 18 luglio 2005, in Roma

Tra
l'AGCI produzione e lavoro
l'ANCPL Legacoop
e la Federlavoro e servizi Confcooperative
e
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

Si conviene quanto segue:

ai fini dell'entrata in vigore dal 1° luglio 2005 della normativa contrattuale sull'apprendistato, introdotta con l'accordo 24 maggio 2004, le parti concordano di fare riferimento in via transitoria ai profili definiti contrattualmente, per la sperimentazione della normativa sull'apprendistato medesimo. Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali.

Allegato L

Profili dell'apprendistato

Addì 18 luglio 2005, in Roma

Tra
l'AGCI produzione e lavoro
l'ANCPL Legacoop
e la Federlavoro e servizi Confcooperative
e
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

Si conviene quanto segue:

ai fini dell'entrata in vigore dal 1° luglio 2005 della normativa contrattuale sull'apprendistato, introdotta con l'accordo 24 maggio 2004, le parti concordano di fare riferimento in via transitoria ai profili definiti contrattualmente, per la sperimentazione della normativa sull'apprendistato medesimo.

Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali.

CCNL 24 MAGGIO 2004 PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL'EDILIZIA E ATTIVITA' AFFINI.

DISCIPLINA GENERALE

Sezione seconda

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI, AGLI IMPIEGATI, QUADRI

Art. 14 (Classificazione dei lavoratori)

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono altrettanti valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate: i livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese.

La retribuzione oraria degli operai, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari; l'ammontare così ottenuto viene moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore a norma di legge e di contratto.

Gli otto livelli di minimo tabellare avranno un rapporto fra loro basato sulla seguente scala parametrale:

Livello	Parametro
8°	250
7°	210
6°	180
5°	153
4°	136,5
3°	127
2°	114
۱°	100

Livello 8° (par. 250)

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali - in collaborazione con i dirigenti dell'impresa - sulla base delle strategie e dei piani della cooperativa sono responsabili della gestione di unità organizzativa di particolare rilevanza aziendale, caratterizzate da notevole complessità tecnologica e/o gestionale: essi rispondono del raggiungimento degli obiettivi di piano e di "budget" della loro unità, alla cui definizione hanno direttamente contribuito.

Livello 7° (par. 210)

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali - con ampia facoltà d'iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'attuazione dei programmi concordati coordinano e gestiscono unità organizzative complesse; oppure i lavoratori che svolgono - sulla base di una consolidata e diversificata esperienza - un ruolo specialistico, che contribuisca in maniera significativa ai risultati funzionali del loro settore.

I suddetti lavoratori operano con responsabilità dei risultati conseguiti.

Profili professionali

- Lavoratori responsabili di grandi commesse e/o progetti che, all'interno degli obiettivi gestionali ed economici loro affidati, coordinano le varie fasi della commessa e ne garantiscono l'integrazione operativa ed organizzativa nonché il rispetto dei tempi, con particolare attenzione

alla gestione complessiva del contratto, rispondendo infine dei risultati economici e gestionali della stessa.

Responsabile di grandi commesse e/o progetti.

Responsabile di aree.

- Lavoratori che, sulla base dei programmi concordati con la Direzione della cooperativa, organizzano, gestiscono e controllano unità organizzative complesse (settori produttivi, servizi ecc); essi sono responsabili degli obiettivi funzionali assegnati alla loro unità, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'area aziendale in cui operano ed infine rispondono delle risorse loro affidate, con particolare riferimento allo sviluppo professionale dei loro collaboratori.

Responsabile di settore produttivo.

Responsabile di servizio.

- Lavoratori che, in base agli obiettivi loro assegnati, progettano e realizzano sistemi informativi molto complessi e tecnologicamente avanzati, in cui abbiano particolare rilevanza gli aspetti innovativi sia di software (linguaggi, programmi) che di hardware (scelta e dimensionamento nuove apparecchiature), con particolare attenzione alle esigenze funzionali ed alle dimensioni organizzative dell'azienda e all'ottimizzazione dei risultati.

Analista/sistemista EDP.

- Lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di particolare complessità e rilevanza, nonché mansioni preminenti di significativo supporto alle Direzioni aziendali gestendo rapporti altamente qualificati verso l'esterno, utilizzando sulla base di una prolungata esperienza nello specifico settore sistemi e tecnologie particolarmente avanzate e dimostrando una effettiva capacità d'integrare la propria funzione con quella dei settori correlati: essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi affidati a loro ed al loro settore.

Tecnico specialista senior in calcoli e strutture. Tecnico specialista senior in ricerca tecnologica. Tecnico specialista senior in finanza e controllo. Tecnico specialista senior in attività commerciale. Tecnico specialista senior in personale ed organizzazione.

Livello 6° (par. 180)

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche o amministrative, che richiedono un'elevata preparazione professionale e una consolidata e differenziata esperienza, con un buon grado di autonomia e di iniziativa nell'ambito dei programmi e degli obiettivi loro affidati.

Profili professionali

- Lavoratori che, in servizi ed uffici degli obiettivi loro affidati sono responsabili della impostazione e gestione di analisi, verifiche, controlli dei fatti amministrativi; a tal fine formulano sintesi necessarie alle stesure di piani previsionali, bilanci ed altri documenti economici, coordinando altri lavoratori e sono responsabili della interpretazione di norme specifiche del loro campo di attività.
- Lavoratori che progettano, con responsabilità dei risultati finali, procedure di elaborazione automatica di dati, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti dei dati, definendo le specifiche dei programmi e le modalità di gestione, con conoscenza dei flussi di lavoro e delle interrelazioni organizzative.

Analista EDP.

- Lavoratori che dirigono e controllano l'attività di cantieri di grande dimensione, coordinando la realizzazione dei programmi ed ottimizzando tutte le risorse: in particolare seguono l'andamento gestionale tecnico-economico del cantiere, sulla base dei dati consuntivi e degli indicatori di efficacia ed efficienza preventivamente concordati, essendo responsabili del raggiungimento degli obiettivi economici e dei livelli di qualità affidati.

Direttore di cantiere.

- Coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l'attività di più centrali di betonaggio.
- Lavoratori che, nell'ambito dei servizi ed uffici tecnici, svolgono funzioni specialistiche di analisi, calcolo, progettazione necessaria all'acquisizione e/o alla realizzazione lavori, approntando soluzioni tecniche ed operative con responsabilità della loro qualità ed efficacia.

Tecnico specialista in preventivazione. Tecnico specialista in programmazione. Tecnico specialista in calcolo strutturale. Tecnico specialista in attività commerciale.

Tecnico specialista in personale ed organizzazione.

 Capi cantiere che hanno responsabilità dell'intero ciclo produttivo e dei risultati gestionali complessivi, in cantieri di grande dimensione e complessità, ove sono richieste comprovata e diversificata esperienza e capacità d'autonomia e iniziativa, nonché ampia conoscenza dei sistemi e delle tecnologie costruttive utilizzate.

Responsabile del cantiere di restauro

- Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Soprintendenze per quanto di competenza.
- Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

Archeologo responsabile

- Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito scientifico del medesimo. Con competenze tecnico scientifiche, diagnostiche, progettuali, esecutive, amministrative e metodologiche cura tutte le fasi operative e scientifiche, nonché la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e all'esecuzione dello scavo. Coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con la DL e le Soprintendenze di competenza.

Livello 5° (par. 153)

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono funzioni richiedenti iniziativa ed autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e per il cui svolgimento è necessaria approfondita conoscenza tecnica o amministrativa e comprovata esperienza comunque acquisita nel campo della propria attività.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantiere con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.

Profili professionali

- Riparatori meccanici che svolgono e programmano la grande e totale revisione e riparazione di tutte le macchine pesanti per lavori di armamento ferroviario o stradali o industriali, in grado di garantime le caratteristiche funzionali prescritte.
- Lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio delle gru in dotazione all'azienda, con capacità di intervento nella revisione e manutenzione straordinaria delle stesse che coordinano all'occorrenza altri addetti.
- Lavoratori addetti al coordinamento della preparazione del varo di travi precompresse o di casseforme mobili per getto di travi in ponti e viadotti di grandi dimensioni.
- Addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all'interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione.
- Addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti-ponti che interpreta sui disegni i tracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura.
- Imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere.
- Responsabili di grande e complessa centrale di betonaggio, che gestiscono direttamente le commesse per terzi e interne, essendo responsabili della programmazione, dell'organizzazione del lavoro, dei risultati e del coordinamento, all'occorrenza di altri addetti.
- Capi cantiere che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantieri di media complessità, con responsabilità dei risultati assegnati alla loro unità produttiva, con un'approfondita esperienza e conoscenza dell'intero ciclo produttivo.

- Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale.
- Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale di 4° livello.
- Lavoratori che all'interno dei sistemi amministrativi adottati contabilizzano dati, imputano, sistemano e chiudono conti, elaborano sintesi preventive e/o consuntive necessarie alla gestione.
- Lavoratori che, sulla base di metodologie esistenti, traducono in programmi per l'elaboratore elettronico problemi tecnici e/o amministrativi, curandone l'avviamento e gli adeguamenti eventuali con responsabilità dei risultati.

Programmatore EDP.

- Lavoratori che, con buona conoscenza in campo tecnico e tecnico-amministrativo, impostano, coordinano l'intero ciclo produttivo in cantieri di media dimensione, con responsabilità dei risultati tecnici ed economici: ovvero che collaborano, in unità produttive di grandi dimensioni, con un tecnico di livello superiore.
- Lavoratori che, nell'ambito dei servizi od uffici tecnici di supporto alla produzione, svolgono con competenza compiti specialistici di prevenzione o programmazione lavori o approvvigionamento o calcolo strutturale.
- Disegnatori che sviluppano od elaborano complessivi, risolvendo problemi e difficoltà interpretative del progetto, coordinando all'occorrenza lavoratori meno esperti.

Assistente di cantiere del recupero

- Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni a progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla Direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.

Capocantiere di edilizia storica

- Lavoratore altamente qualificato, ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere. Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.

Restauratore di beni culturali

- Lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate.
- E' in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative di materia di recupero del patrimonio.

Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.

Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.

Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".

Archeologo addetto al cantiere

- Lavoratore altamente specializzato che in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche nonché precise conoscenze di cultura materiale, ha la gestione operativa del cantiere di scavo. Ha le necessarie competenze per le attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.

Livello 4° (par. 136,5)

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo produttivo caratterizzato da piena autonomia professionale all'interno del cantiere, del reparto o della squadra e per il quale è richiesta elevata specializzazione, capacità esecutiva e conoscenze specifiche sui metodi e sulle tecniche operative impiegate nelle lavorazioni alle quali sono addetti.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono funzioni specializzate di carattere tecnico o amministrativo per le quali è necessaria una buona preparazione ed esperienza di lavoro.

Profili professionali

- Lavoratori che, possedendo capacità di interpretazione analitica del disegno e coordinando all'occorrenza altri lavoratori, determinano nell'organizzazione del lavoro le specifiche modalità operative e svolgono con ampia autonomia esecutiva:
- lavorazioni di muratura di tipo tradizionale ad elevata specializzazione, quali tracciamenti di tutti i tipi, rivestimenti e pavimentazioni particolarmente complessi, muri a faccia vista, montaggi complessi di scale, finestre, soglie e bancali;
- realizzazione di casseforme in legno e metalliche per armature di opere in cemento armato di qualsiasi tipo e complessità, effettuandone i relativi tracciamenti;
- realizzazione e posa in opera di qualsiasi tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato, con buona conoscenza delle macchine specifiche.
- Lavoratori che, con ampia autonomia operativa conducono e manovrano macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e funzionamento, nonché con esperienza operativa sui vari tipi di terreno: essi curano la manutenzione ordinaria dei mezzi e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive nell'unità.
- Lavoratori che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativoorganizzativa, conducono gru di grandi dimensioni e complessità in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire.
- Lavoratori che coordinano ed organizzano squadre di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, interpretando schemi e disegni esecutivi e curando in particolare l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
- Lavoratori, in possesso di elevata specializzazione e capacità di interpretazione analitica di disegni o schemi funzionali, che individuano e valutano guasti su macchine e impianti di cantiere, di cui realizzano la manutenzione preventiva, eseguendo interventi di elevato grado di difficoltà.

Meccanico.

Elettro-meccanico.

Elettricista.

- Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.
- Lavoratori che nell'ambito di uffici amministrativi su procedure operative stabilite rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi, elaborando analisi, contabilizzazioni, situazioni riepilogative; oppure lavoratori che operano in autonomia sull'elaboratore elettronico per le fasi di preparazione, avvio e gestione tecnico-operativa, con responsabilità sulla corretta esecuzione del lavoro.

Operatore EDP.

- Lavoratori che, all'interno di cantieri di limitata complessità tecnico-organizzativa, curano lo svolgimento delle attività di programmazione, esecuzione e contabilizzazione lavori, ovvero che con tali funzioni collaborano con un tecnico di livello superiore.
- Lavoratori che traducono progetti in particolare esecutivi, sulla base di indicazioni e documentazioni esistenti.
- Progettista CAD che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
- Lavoratori in grado di coordinare e controllare l'attività di uffici di limitata complessità tecnico-organizzativa.

Operatore per il recupero architettonico

- Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. E' in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica.

Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale. Operatore per il restauro di beni culturali

- Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate. Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.

Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.

Operatore archeologico

- Lavoratore che, in possesso delle specifiche competenze archeologiche, grafiche, stratigrafiche, sia in grado di gestire dal punto di vista scientifico un contesto archeologico sulla base di indicazioni metodologiche fornite.

Livello 3° (par. 127)

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di indicazioni ricevute, un ruolo produttivo caratterizzato da una certa autonomia e per il quale è necessaria una specifica capacità di esecuzione conseguente ad esperienza lavorativa ed a competenza pratica.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici o amministrativi, per i quali è necessaria una adeguata capacità professionale ed una pratica di lavoro conseguente ad esperienza e preparazione tecnico-pratica.

Profili professionali

- Lavoratori che eseguono con comprovata capacità esecutiva e autonomia operativa:
- complesse lavorazioni di muratura, quali muri a faccia vista, getto di solai, pavimenti e rivestimenti, fognature, montaggio soglie, bancali e scale;
- complesse lavorazioni di carpenteria con cognizione del disegno quali casserature in legno o metalliche per vari tipi di faccia vista, piombatura pilastri e pareti;
- complesse lavorazioni del ferro, con capacità di lettura del disegno, eseguendo qualsiasi tipo di armatura con assemblaggio e posa in opera per travi, pilastri e fondazioni;
- operazioni di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri, di opere di edilizia residenziale, sociale, industriale.
- Lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con autonomia operativa conducono macchine operatrici semoventi con responsabilità del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se del caso esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie.
- Lavoratori che con adeguata visione delle fasi di lavorazione e in base ad indicazioni generali, eseguono su gru di medie dimensioni operazioni relative al cantiere, con sufficiente autonomia, provvedendo alla normale manutenzione del mezzo.
- Lavoratori che con conoscenza degli schemi elettrici e in autonomia operativa, installano impianti elettrici di cantiere montandone i quadri ed eseguendone la manutenzione ordinaria.
- Lavoratori che con conoscenza di schemi elettrici o meccanici, provvedono all'individuazione di guasti, alla riparazione ordinaria e alla manutenzione preventiva di mezzi di cantiere, impianti e attrezzature varie, ed all'occorrenza collaborano con adeguata specializzazione con altri lavoratori nella esecuzione di interventi richiedenti una più elevata capacità.
- Lavoratori che, con conoscenza di schemi e disegni in autonomia operativa eseguono il montaggio di pezzi speciali nelle condutture di acquedotti e gasdotti.
- Lavoratori che con adeguata esperienza e autonomia operativa conducono in cantieri centrali di betonaggio semiautomatiche e automatiche e sono in grado di confezionare in modo ottimale i calcestruzzi e le malte, così come di effettuare la normale manutenzione della centrale.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di
 opere di finlture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco
 o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro-scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosà, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operajo che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel 2° livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Lavoratori che compiono attività di normale complessità su indicazioni e/o procedure prefissate.

Addetto segreteria.

Addetto operazioni tecniche o contabili ricorrenti.

Addetto ai lucidi e particolarista.

Aiuto operatore restauro

- Lavoratore che, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche attraverso corsi di formazione, coadiuva, con semplici operazioni, l'operatore, nell'ambito degli interventi di restauro.

Addetto allo scavo archeologico

- Lavoratore che, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche attraverso corsi di formazione professionale, esegue sui cantieri di scavo archeologico, mediante le metodologiche indicate dai livelli superiori, semplici mansioni esecutive comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo.

Livello 2° (par. 114)

Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività produttive per le quali è richiesta nor capacità esecutiva, acquisita tramite esperienza lavorativa e formazione professionale.

Declaratoria

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che - nell'ambito di servizi o uffici - svolgono compiti esecutivi e ricorrenti, per i quali è necessaria una normale pratica e qualificazione professionale.

Profili professionali

- Lavoratori che eseguono sotto la guida e in aiuto a lavoratori più esperti:
- normali lavorazioni di muratura come ad esempio muri comuni di tutti i tipi, intonaci, getto di calcestruzzo e solai, assistenza al montaggio impianti; Il Segretario della Giunta
- normali lavorazioni di carpenteria, quali tavolati in legno per travi e spessori, pilastri e fondazioni, montaggio di casseformi metalliche, di semplici strutture, armature per balconi, terrazzi, ecc;
- normali lavorazioni del ferro, con generica conoscenza del disegno, quali tranciatura, piegatura, assemblaggio e posa in opera.
- Lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccole dimensioni o gru a traliccio medio-piccole o mezzi di trasporto di piccole dimensioni.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittatture: addetto alla realizzazione di opere di finlture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
- Addetto con adeguata e certificata formazione teorico-pratica ad operazioni di bonifica smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.
 - Pompista

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2252

Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13. Approvazione profili formativi dell'apprendistato professionalizzante nel settore gas-acqua.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro, Cooperazione e F.P., prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott.ssa Antonella Panettieri e confermata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive per l'occupazione dott. Luisa Anna Fiore e dal Dirigente del Settore Avv. Davide Pellegrino, riferisce quanto segue;

In attuazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 276/03 la Regione Puglia ha adottato in data 22 novembre 2005 la legge regionale n. 13 - Disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

L'art. 2 della predetta legge stabilisce che "la Giunta Regionale definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale".

Considerato che in data 9 marzo 2007 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti del settore gas e acqua, integrato con l'accordo del 8 novembre 2007 che costituisce l'allegato all'art. 14 del contratto collettivo suddetto relativo alla disciplina dell' "Apprendistato Professionalizzante".

Considerato che occorre procedere al recepimento dei profili formativi così come individuati nell'allegato suddetto.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, su proposta del Dirigente di ufficio f.f. e del Dirigente del Settore e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi, con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive del Lavoro e del Dirigente del Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante relativi ai dipendenti del settore gas acqua così come riportati nell'allegato al cenl di settore del 9 marzo 2007 che, accluso al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di riservarsi di procedere alla approvazione dei profili in relazione al contratti collettivi stipulati o da stipularsi negli altri settori produttivi.
- di dare mandato al settore Lavoro perché siano adottati tutti gli adempimenti consequenziali,
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

VERBALE Di ACCORDO

II giorno 8 novembre 2007, in Roma

Anfida, Anigas, Assogas, Federestrattiva — assistite da Confindustria - e Federutility, rappresentate dalle rispettive delegazioni trattanti

le Organizzazioni Sindacali nazionali F1LCEM-CGIL, FEMCA-CISL e U1LCEM-UIL,

in quanto parti firmatarie del CCNL unico gas-acqua 9 marzo 2007 ed in adempimento dell'impegno previsto dalla Dichiarazione a Verbate in calce ali'art. 14 del citato CCNL, intitolato "Contratto di apprendistato professionalizzante", concordano di definire i profili formativi di cui al punto 22 del medesimo art. 14 come previsto nel testo allegato.

Le parti si danno atto che il documento allegato costituisce parte integrante del CCNL gas-acqua 9 marzo 2007, in allegato all'ari 14 dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato all'articolo 14 - Profili formativi per Apprendistato professionalizzante

- 1. Il presente CCNL individua le seguenti aree di riferimento, in relazione ai più comuni processi e/o funzioni aziendali di Settore, con le relative competenze richieste;
 - a) per la qualifica di impiegato:
 - 1) amministrazione e gestione aziendale;
 - 2) analisi chimico-biologiche;
 - 3) approvvigionamenti e logistica;
 - 4} commerciale;
 - 5) esercizio reti e/o impianti;
 - 6) informatica;
 - 7) progettazione e direzione lavori;
 - 8) qualità, ambiente e sicurezza
 - 9) segreteria/servizi generali;
 - 10)trading;
 - 11) vettoriamerrfo;
 - 12)rnercato primario
 - b) per la qualifica di operaio:
 - 13} gestione impianti; 14) gestione rete;
 - 15)logistica e servizi di supporto;
 - 16)manutenzione specialistica.
- 2. Le qualifiche professionali possono essere conseguite acquisendo le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali definite nei profili formativi individuali. I singoli profili formativi individuali, nei quali le competenze devono essere modulate in relazione alla qualifica professionale da conseguire, comprendono:
 - a) le competenze di base e trasversali indicate nel "Repertorio delle competenze di base e trasversali" (allegato numero 1);
 - b) le competenze tecnico-professionali dell'area di riferimento indicate nel "Repertorio delle competenze tecnico-professionali" (allegato numero 2).
- Nei profili formativi individuali, in relazione all'articolazione organizzativa aziendale, possono essere combinate competenze tecnico-professionali afferenti anche aree diverse.
- 3, I contratti di apprendistato professionalizzante, che hanno la finalità di conseguire le competenze dei profili professionali campione del CCNL, prevedono la qualifica ed il livello di inquadramento del profilo considerato. Nella tabella (allegato numero si indicano gli abbinamenti tra le aree di riferimento ed i profili professionali campione.
- 4, In attesa che venga diffuso il libretto formativo approvato con il DM 10.10.2005, la formazione svolta dovrà essere certificata attraverso la compilazione della "Scheda Attività formative" (allegato numero 4).

Repertorio delle com	Alleaato numero 1 apetenze di base e trasversali
Area riferimento	Competenze su
igiene e sicurezza del lavoro/ prevezione	- Normative di legge - Sistema aziendale Ambiente e Sicurezza - Piani di emergenza, pronto soccorso e artti-
infortuni	incendio - Rischi recitici e uso dispositivi di protezione
Diritti e doveri nel rapporto di lavoro	- Nozioni generali sul rapporto di lavoro - Nozioni su principali istituti disciplinati dal C.C.N.L Sistema normativo aziendale (codice di comportamento, procedure.ecc.)
Organizzazione aziendale	- Storia e business della Società - Mercato di riferimento e principali norme dello stesso - Struttura organizzativa e principali processi aziendali
Tutela dei dati personali	- Normativa di legge e aziendale - Gestione delie informazioni e protezione dei dati personali - Comportamenti richiesti nella posizione di appartenenza
Competenze relazionali	- Tecniche basilari di gestione della comunicazione e reporting - Orientamento al cliente (interno/esterno) - Comunicazione interpersonale e lavoro di gruppo
Informatica	- Programmi standard di office automation e posta elettronica - Sistemi informatici e principali software applicativi adottati nella propria area di attività

			Repertorio delle competenze tecnico-professionali
	Area riferimento	Γ	
1	Amministrazione e	-	Competenze tecnico-professionali su Sistemi di contabilità e principi di redazione del bilancio
	Gestione Aziendale	-	Sistemi di controllo di gestione e pianificazione economico-finanziaria
	Sestione / Elendare	-	Adempimenti amministrativi inerenti i rapporti contrattuali attivi e passivi
		-	Adempimenti fiscali e previdenziali
		-	
2	Analisi shimisa hislagisha	-	Normative per la gestione e amministrazione del Personale Metodi, tecniche e strumenti di analisi
2	Analisi chimico- biologiche	-	,
		-	Interpretazione dei risultati relativi alle analisi effettuate
		-	Documentazione tecnica per la registrazione delle fasi del lavoro e dei risultati
		-	Normativa di riferimento e tolleranze
		-	Materie prime utilizzate (caratteristiche e destinazioni d'uso) e caratteristiche di impiego
3	Approvvigionamenti e	-	Normative di riferimento principali
J	Logistica		Gestione del processo di approvvigionamento aziendale
	Logionad	-	Tecniche di negoziazione e gestione dei contratti di approvvigionamento
		-	Tecniche di programmazione degli approvvigionamenti e di gestione dell scorte
		_	Gestione dei magazzini e stoccaggio dei materiali
4	Commerciale	-	Normative di settore
7	Commerciale	_	Sistema di offerta aziendale e clienti relativi
		-	
		-	Fonti giuridiche ed elementi caratterizzanti i contratti
		-	Gestione dei clienti e della relativa documentazione
		-	Tecniche di vendita e marketing operativo
		-	Tecniche di negoziazione
		-	Processi e tecniche di fatturazione
		- 1	Tecniche di gestione commerciale del credito
5	Esercizio reti e/o impianti	-	Normative principali per il settore
		-	Architettura del sistema reti/impianti aziendali
		-	Nozioni di elettrotecnica, idraulica, meccanica e termodinamica
		-	Processi chimico-fisici gestiti
		-	Tecniche di gestione e controllo di reti e impianti
		-	Metodologie di programmazione operativa e coordinamento delle attività
		-	Tecniche di realizzazione delle reti di distribuzione secondaria
		_	Tecniche di automazione e telegestione
6	Informatica	-	Ambienti Operativi (Windows, Unix) e Data Base (Oracle, SQL Server)
-		_	Linguaggi di programmazione e principali sistemi informativi aziendali
		_	Tecniche di progettazione delle architetture e degli applicativi informatici
		_	Tecniche di manutenzione evolutiva dei Sistemi
		-	Tecniche di project management
		-	Normative e metodologie in materia di sicurezza informatica
7	Dragottorione e Discrione		N- I' I' I'
1	Progettazione e Direzione lavori	-	Normative di settore
	104011	-	Metodologie per la pianificazione e lo sviluppo dei progetti Tecniche di gestione delle commesse Tecniche di gestione dei cantieri
		-	Tecniche di gestione delle commesse
		-	redirecte di gestione dei cartieri
		-	Interpretazione di progetti e schemi logici e della documentazione tecnica
			relativa
		-	Sistemi tradizionali di progettazione e sistemi CAD
		-	Nozioni di elettrotecnica, idraulica, meccanica e termodinamica
		-	Processi chimico-fisici gestiti
		-	Innovazioni di prodotto e di contesto
8	Qualità, Ambiente e	-	Organizzazione dei processi e procedure aziendali
	Sicurezza	-	Normative di riferimento in materia
	1	1	Struttura e modalità di funzionamento del Sistema di Gestione aziendale

			Metodi per individuare e valutare fattori di rischio
		-	Tecniche di analisi e interpretazione dei dati ambientali
			Tecniche per effettuare le verifiche e la gestione di non conformità/azioni
			correttive
		-	Tecniche di audit
9	Segreteria/Servizi generali		Tecniche di classificazione e archiviazione dei documenti
		-	Operazioni di supporto (gestione agenda, prenotazioni, ecc.)
			Aspetti organizzativi e gestionali dell'Azienda e del contesto in cui opera
		<u> -</u>	Ojrgjanizzazione del lavoro d'ufficio
10	Trading	-	Normative di settore
		-	Funzionamento e caratteristiche dei mercati di riferimento
		-	Tecniche di analisi e valutazione di iniziative di sviluppo commerciale sui
	-	-	mercati di riferimento
		-	Tecniche di gestione dei contratti di trading Tecniche di programmazione degli approvvigionamenti e di gestione delie
			scorte
			Tecniche di Risk Management
1.1	Vettoriamento	+	Normative di settore
11	, choramiento	_	Codici di rete
		_	Tecniche di gestione dei contratta di vettoriamento
		_	Metodologie di allocazione/riconciliazione dei consumi
		_	Relazioni con le Autorità di controllo
		_	Relazioni con le Società di Vendita e di Trasporto
1.2	Mercato Primario	+	Normativa di settore
12	Mercato Primario		Relazione con Enti Concedenti
		-	Funzionamento del sistema distributivo
		-	Metodologia per la redazione delle consistenze patrimoniali
1.2		+	
13	Gestione impianti (qualifica Operai)	-	Nozioni di base di elettrotecnica, meccanica, chimica e idraulica Nozioni sui processi chimico-fisici gestiti
	(quantica Operai)		Conoscenza de! funzionamento e della componentistica degli impianti
		-	Logiche e procedure delia manutenzione preventiva, a guasto, in emergenza
			Procedure e tecniche di monitoraggio impiantistico
			Procedure di sicurezza degli impianti
1.4	Gestione rete (qualifica	+	Nozioni di base di idraulica e meccanica
14	Operai)	-	Tecniche di intevento su tubazioni (saldatura, ricerca dispersioni .protezione
	(Sperary	1	catodica,ecc.)
		-	Architettura e funzionamento della rete
	1	-	Procedure e istruzioni operative in condizioni di funzionamento normale ed in
		-	Procedure e istruzioni operative in condizioni di funzionamento normale ed in emergenza rete
		-	emergenza rete
		-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro
		-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del
15	Logistica e Servizi di	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro
15	Logistica e Servizi di supporto (qualifica Operai)	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori
15		-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori
15		-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodetti Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario
15		-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodetti
		-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodotti Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario Tecniche di manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati
	supporto (qualifica Operai)	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodotti Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario
	supporto (qualifica Operai) Manutenzione	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodotti Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario Tecniche di manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati Elementi di base di elettronica ed elettrotecnica, idraulica, meccanica
	supporto (qualifica Operai) Manutenzione specialistica (qualifica	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei produtto Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario Tecniche di manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati Elementi di base di elettronica ed elettrotecnica, idraulica, meccanica carpenteria Strumenti, attrezzahjre e sistemi di controllo, con particolare riferimento alla strumentazione
	supporto (qualifica Operai) Manutenzione specialistica (qualifica	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodotti Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario Tecniche di manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati Elementi di base di elettronica ed elettrotecnica, idraulica, meccanica carpenteria Strumenti, attrezzahjre e sistemi di controllo, con particolare riferimento alla strumentazione Interpretazione della documentazione tecnica di pertinenza
	supporto (qualifica Operai) Manutenzione specialistica (qualifica	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodotti Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario Tecniche di manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati Elementi di base di elettronica ed elettrotecnica, idraulica, meccanica carpenteria Strumenti, attrezzahjre e sistemi di controllo, con particolare riferimento alla strumentazione Interpretazione della documentazione tecnica di pertinenza Tecniche e metodologie di intervento su impianti e reti, anche in esercizio
	supporto (qualifica Operai) Manutenzione specialistica (qualifica	-	emergenza rete Materiali e attrezzature da utilizzarsi, anche in relazione alla sicurezza del lavoro Rapporti operativi e modalità di controllo con le Imprese appaltatici Materiali e attrezzature in uso Tecniche di programmazione operativa dei lavori Mezzi e tecnologie per la movimentazione e l'immagazzinaggio dei prodotti Tecniche di controllo materiali e attrezzature e inventario Tecniche di manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati Elementi di base di elettronica ed elettrotecnica, idraulica, meccanica carpenteria Strumenti, attrezzahjre e sistemi di controllo, con particolare riferimento alla strumentazione Interpretazione della documentazione tecnica di pertinenza

ım	nero 3 Tabella abbinamenti aree professionali e	e profili campione	
1 2	Area professionale di riferimento	Profilo professionale campione	Livello Finale
3	Amministrazione e Gestione Aziendale	- Addetto amministrativo - Addetto	3 4
		contabiiità/controilo di gestione - Addetto	4 5
		amministrazione del personale - Addetto esperto contabilità/controllo di gestione - Addetto fatturazione e gestione crediti	5
	Analisi chimico- biologiche		
	Approvvigionamenti e Logistica		
4	Commerciate	- Addetto operazioni clientela - Addetto	2 3
		clientela - Addetto preventivi utenza -	4 4
		Addetto gestione clienti - Addetto	5 6
		fatturazione e gestione crediti - Addetto	7
		sviluppo clienti - Esperto vendite grandi	,
		clienti	
5	Esercizio reti e/o impianti	- Addetto tecnico-amministrativo - Addetto	3 4
		assistenza lavori - Coordinatore di squadre	5 5
		operative - Assistente tecnico Impianti -	6
		Tecnico distribuzione-Assistente lavori	
5	Informatica		
	Progettazione e Direzione lavori	- Addetto Cad/Cam - Addetto tecnico-amministrativo	2 3
1		Addetto assistenza lavori - Addetto progettazione	4 5
		rete - Tecnico distribuzione-Assistente lavori -	6 8
7		Responsabile Progettazione e Direzione Lavori	
	Qualità, Ambiente e Sicurezza	Addette gravengiano/areteriano risabi	
0	Segreteria/Servizi generali	Addetto prevenzione/protezione rischi Addetto di segreteria	$\frac{3}{2}$
	Trading		6
`	Trading	- Addetto sviluppo clienti •	7
1	Vettoriamento	Esperto vendite grandi clienti	
_	Mercato primario		
_	Gestione impianti (qualifica Operai)	- Operaio conduzione impianti -	2 3
		Operaio specialista impianti e reti -	4 5
		Operaio esperto - Coordinatore di	7 3
		squadre operative	
1	Gestione rete (qualifica Operai)	- Operaio distribuzioneflavori rete - Capo	23
	Carrier operation	squadra distribuzione/lavori rete - Operaio	3
		specialista impianti e reti	3
		- Operaio esperto - Capo squadra esperto	4 4
		distribuzione/lavori rete - Addetto preventivi utenza	4
		- Coordinatore di squadre operative	5
,	Logistica e Servizi di supporto (qualifica Operai)	PEGUA	THE
7	Manutenzione specialistica (qualifica Operai)/	Operais manutangians	1 1
-1	manutonzione specialistica (qualifica Operal)/	Operaio esperto	10

			1 i	
	TTIVITÀ FORMATIVI DISTATO NALIZZANTE	E PER		Alle Pagina
	** ***********************************	EASTELETE AND THE PROPERTY OF	jài ASSUNZIONE:	
Aree tematiche e contenuti dell'attività formativa	ModaNtà formative adottate	' = = = = Nominativo .:tutor/Docenté/létru.ttore	Firma e j	Fimia
	O Formazione a distanza D In aula O In affrancamento O On thè job O E-learning O Esterna a Altro,		Tutor/Docente/Istruttore;	
unta	O In aula O In affiancamento D On the job O E-jeaming	tario della Giunta	lo l	
33/16/	O Esterna O Altro O Formazione a distanza O In aula O In affiancamento D On thè job O E-learning O Esterna O Altro	lomano Benno)	REGIONE PUGLIA	
		ALL	EGATO COMPOSTO FACCIATE	
enda dell'iter formativo}			Il Dirigente de Settore Avv. Davide Pellegrino	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2253

Progetto SINTESI. Rinnovo dei servizi, di manutenzione hw/sw, di base e nuovi servizi (complementari) al R.T.I. (Almaviva Spa, Siemens IT Solutions e Service Spa, Engineering Sanità Enti Locali e Tecnologie Net Srl) nell'ambito del Progetto SINTESI.

L'Assessore alle Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 3.1 azione a), sig. Nicola Marasco, verificata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione, dr. Luisa Anna Fiore, confermata dal Dirigente ad interim del Settore Lavoro e Cooperazione avv. Davide F. Pellegrino, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 519/02 la Giunta, in attuazione di quanto stabilito dal Complemento di Programmazione, ha approvato il Piano di azione Territoriale della Regione Puglia (PAT) per l'e-government;
- 2. il programma di intervento n. 4 del suddetto Piano "Servizi applicativi per le amministrazioni locali regionali" prevede, tra l'altro, lo sviluppo del Sistema informativo del lavoro della Puglia, il cui quadro di riferimento normo-finanziario è definito dal POR Puglia 2000-2006 con le misure 3.1 organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego" e 6.2 "Società dell'informazione";

Servizi oggetto dell'offerta	Costo dell'offerta IVA esclusa
Aggiornamento infrastruttura tecnologica	€ 63.200,00
Servizi di Analisi, personalizzazione, deploy, collaudo e formazione del Portale BLRP v. 3.0	€ 130.800,00
Servizi di Manutenzione dell'infrastruttura HW (12 mesi)	€ 16.000,00
Assistenza supporto operativo (6 mesi)	€ 26.400,00
Totale	€ 236.400,00

Descrizione quote contrattualizzate, a disposizione dell'Amministrazione Regionale	Importi IVA esclusa	
Manutenzione adeguativa	€ 43.600,00	
Manutenzione evolutiva	€ 87.200,00	
Assistenza e supporto operativo	€ 105.600,00	
Totale	€ 236.400,00	

- 3. la Provincia di Milano ha predisposto un progetto denominato "SINTESI" che prevede la valorizzazione e il riuso delle soluzioni informatiche e informative di implementazione del Sistema Informativo Lavoro, al quale ha aderito la Regione Puglia unitamente alle Province di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto, essendo in linea con gli obiettivi indicati nelle misure 3.1 e 6.2 dei POR Puglia 2000-2006;
- 4. con successive deliberazioni n. 1335/04 e 2022/05 la G.R. ha approvato il contratto -sottoscritto in data 22/11/2004 con l'impresa
- FINSIEL S.p.A., oggi denominata Almaviva S.p.A., mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'imprese con il quale si disciplinava l'affidamento dei servizi e la realizzazione del progetto, nonché il relativo quadro economico
- 5. con delibera n. 1018 del 12/7/2006 la G.R. ha approvato I' Atto d'intesa tra la Regione Puglia e le Province pugliesi aderenti al Progetto Sintesi; successivamente sottoscritto dalle Province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;

- in data 29/6/2007 è stato effettuato il collaudo della procedura informatica relativa al dominio Provinciale di Sintesi, come da verbale PIA VBC S 070629 01 SINTESI, che si conserva agli atti di ufficio;
- 7. la G.R. con provvedimento. n. 1515 del 25/9/2007, esecutivo, ha autorizzato, tra l'altro, una proroga, per il completamento delle attività, fino alla data del 30/9/2007 del contratto di che trattasi, senza alcun onere per le Province aderenti al progetto in questione e la Regione Puglia.

Considerato che il sistema informativo realizzato con il predetto progetto è correntemente utilizzato a supporto dei servizi al lavoro erogati dalle Province e per la gestione delle attività amministrative di competenza dei Centri per l'Impiego e che è necessario garantire i servizi di assistenza per la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, per la manutenzione correttiva ed evolutiva delle applicazioni e per l'assistenza sistemistica di tutti i domini provinciali.

Valutato che è necessario provvedere alla realizzazione di funzionalità applicative conseguenti all'entrata in vigore di nuove norme nazionali e regionali.

Visto che la gara di appalto dell'originario progetto Sintesi ha espressamente previsto la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni dei servizi di manutenzione, assistenza e supporto operativo - ai sensi dell'art. 7, lett.f), D.Lgs. 157/95, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006, art. 57, punto 1, lettera b) e punto 5, lettere a) e b) - con una previsione di spesa pari ad euro 2.000.000,00.

Visto l'esito della riunione del 25/9/2007, tra i Dirigenti Responsabili degli Uffici Politiche Attive del lavoro delle Province pugliesi, i rappresentanti della RTI e la Regione Puglia, nel corso della quale sono state discusse, valutate, negoziate e organizzate le modalità di gestione del progetto alla scadenza del contratto, nonché l'offerta presentata dai R.T.I. per il rinnovo dei

servizi di assistenza che prevede l'erogazione di servizi di assistenza hardware, manutenzione e sviluppo applicativo, help desk e assistenza sistemistica nonché di project management e manutenzione correttiva - calcolata per 9 mesi, a partire dall'1/10/2007 fino al 30/6/2008 - per le Province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto per la cui realizzazione le Province utilizzeranno le economie rivenienti dai fondi originariamente stanziati per la realizzazione del progetto in questione, secondo le modalità prescritte dalle delibere di G.R. nn. 1335/04, 2022/05 e 1018/06.

Vista l'offerta prot. n. 828 del 20/11/2007, presentata dalla R.T.I, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono elencate le attività da porre in essere per il completamento del S.I.L. della Regione Puglia unitamente alla rimodulazione delle quote contrattualizzate, per il periodo dall'1/10/2007 al 30/6/2008, di cui dispone questa Amministrazione Regionale.

Si rende necessario adottare un provvedimento che:

- autorizzi le Province ad utilizzare le economie rivenienti dai fondi originariamente stanziati per la realizzazione del progetto in questione, secondo le modalità prescritte dalle delibere di G.R. nn. 1335/04, 2022/05 e 1018/06, relativamente al periodo 1/10/2007 - 30/6/2008;
- autorizzi l'Assessorato al Lavoro e Cooperazione all'utilizzo - con le stesse modalità indicate nelle precedenti delibere di G.R. n. 1335/04 e n. 2022/05 - delle quote contrattualizzate, per il periodo in essa indicato, così come di seguito indicate:

Per le quote riferite ai servizi oggetto dell'offerta "Aggiornamento infrastruttura tecnologica; Servizi di manutenzione dell'infrastruttura HW (12 mesi) e Assistenza supporto operativo (6 mesi)", per complessivi euro 105.600,00, saranno utilizzate quelle contrattualizzate relativamente alla voce "Assistenza e supporto operativo" di pari importo, mentre per i "Servizi di Analisi, personalizzazione, deploy, collaudo e

formazione del Portale BLRP v. 3.0" saranno utilizzate le risorse rivenienti dalla "Manutenzione adeguativa e Manutenzione evolutiva" per complessivi euro 130.800,00.

Di stabilire che la somma di euro210.013,60 destinata - con le succitate delibere di G.R. n. 1335/04 e n. 2022/05 - alla soppressa Agenzia Regionale per il Lavoro per le attività necessarie alla messa in esercizio del Portale Regionale e alla gestione dello stesso, sarà utilizzata dal Settore Lavoro per le medesime finalità.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTE-GRAZ.

U.P.B. 5.1.4 Dal presente provvedimento non deriva alcun ulteriore onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta del Responsabile del procedimento amministrativo, del Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione, del Dirigente del Settore Lavoro, e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento e di competenza della G.R. -ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce dal responsabile della Mis. 3.1, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione e dal dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato;
- di autorizzare le Province pugliesi, aderenti al progetto in questione, all'utilizzo delle economie realizzate sulle mis. 3.1 e 6.2. per il rinnovo dei rispettivi contratti con il R.T.I., secondo quanto prescritto dalle delibere di G.R. nn. 1335/04, 2022/05 e 1018/06, per il periodo dall'1/10/2007 al 30/6/2008;
- di approvare l'offerta relativa al Dominio Regionale presentata dalla RTI con nota prot.
 n. 828 del 20/11/2007, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, utilizzando le quote contrattualizzate, così come indicato in premessa;
- di autorizzare le Province e i Settori Lavoro e Artigianato, ognuno per la propria competenza, alla spesa, secondo le modalità indicate nelle delibere di G.R. nn. 1335/04, 2022/05 e 1018/06;
- di autorizzare il Settore Lavoro ad utilizzare, per le attività necessarie alla messa in esercizio del Portale Regionale e alla gestione dello stesso, la somma di euro 210.013,60, destinata, con le D.G.R. n. 1335/04 e 2022/05, alla soppressa Agenzia Regionale per il Lavoro;
- di disporre la trasmissione del presente attouna volta esecutivo -agli interessati, per la dovuta notifica a cura del Settore Lavoro
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA On. Nichi Vendola 2 1 KDV. 2007

Sett. Lavoro - Coop/ne



Prot. 828

Milano, martedì 20 novembre 2007

Spett.le

Amministrazione Regionale Puglia c.a. Nicola Marasco

Settore Lavoro e Cooperazione Viale Corigliano, 1 – 70100 Bari

dott. Luisa Anna Fiore e, p.c.

> Dirigente Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione Viale Corigliano, 1 - 70100 Bari

Oggetto: Proposta economica per proroga del contratto SINTESI - Portale Regionale.

Facendo seguito ai colloqui intercorsi nei mesi precedenti, vi inviamo la nostra proposta di rinnovo della manutenzione relativa a SINTESI - Portale Regione Puglia .


L'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Dr. Salvatore Chieppa

Almaviva SpA

Progetto SINTESI - Dominio Regionale



PROGETTO SINTESI

Analisi tecnica e quadro economico per la manutenzione evolutiva ed adeguativa del portale Borsa Lavoro v.3.0 – Regione Puglia.

Versione	Autore	Data	Status
3.0		16/11/2007	

Lista di distribuzione

Nome	Ruolo	
Regione Puglia		
RTI		



SOMMARIO

1	S	COPO DEL DOCUMENTO	3
2		CONTESTO	
3	S	TATO DELL'ARTE NUOVA VERSIONE PORTALE BLRL	4
	3.1	Versione Portale	4
	3.2	Contenuto	4
	3.3	Note Importanti	6
4	A	ATTIVITÀ É/O FORNITURE PREVISTE	6
	4.1	Analisi Concept Portale	6
	4.2	Installazione Portale BLRP	
	4.3	Aggiornamento dei moduli software	6
	•	Database Management System: Oracle alla versione 9.2.0.4	6
	•	Incontro Domanda Offerta: ACP Ask4job alla versione 1.8.32 o successiva	6
	4.4	Personalizzazione e test del Portale BLRP.	6
	4.5	Installazione kit Interoperabilità IDO.	
	4.6	Installazione Modulo Interoperabilità COB	7
	4.7	Collaudo.	7
	4.8	Formazione	
	4.9	Servizio di manutenzione hardware	
5		ATTIVITÀ E/O FORNITURE NON PREVISTE	
6		ATTIVITA' PROPEDEUTICHE REGIONE PUGLIA	
7	G	Santt attività	9
8	Q	QUADRO ECONOMICO	10

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento illustra i dettagli dei servizi oggetto di analisi al fine di aggiornare il portale Borsa Lavoro Regione Puglia alla nuova versione resa disponibile dalla Regione Lombardia, oggetto di riuso nell'ambito del progetto Sintesi. Tali servizi verranno erogati nell'ambito della manutenzione adeguativa ed evolutiva prevista dal progetto.

2 CONTESTO

Il progetto SINTESI prevede la fornitura del Portale Borsa Lavoro Regione Puglia (BLRP) mediante il riuso e la personalizzazione del Portale Borsa Lavoro Regione Lombardia (BLRL).

In data 10 novembre 2005 è stata consegnata al RTI la versione 1.0 del portale BLRL che è stata personalizzata e installata sui sistemi hardware forniti alla Regione Puglia nell'ambito del progetto, e collaudata in data 23 novembre 2006. Nella versione 1.0 del portale BLRL messa a disposizione del RTI non è presente la componente di interoperabilità.

In data 27 giugno 2007 è stata resa disponibile dalla Regione Puglia una nuova versione del Portale BLRL aggiornata alla data del 06 giugno 2007. Tale versione, disponibile su due data cartridge e un CD, è risultata essere sprovvista di qualsiasi tipo di documentazione tecnica o funzionale, per cui la Regione Puglia ha chiesto in pari data alla Regione Lombardia la consegna del materiale mancante. In particolare non è disponibile la seguente documentazione:

- Identificativo versione consegnata;
- Verbale di collaudo o certificazione attestante il corretto funzionamento della versione rilasciata;
- Elenco dettagliato dei moduli software contenuti nei supporti;
- Dettagli sui componenti relativi all'interoperabilità disponibili nella copia rilasciata e dettagli su eventuali componenti integrative esterne al portale e necessarie per il funzionamento dell'interoperabilità.

La documentazione succitata è necessaria al RTI per svolgere le attività di analisi, personalizzazione e deploy del Portale per la Regione Puglia nonché, cosa fondamentale, per garantirne il corretto funzionamento. L'assenza della documentazione suddetta non consente di avere certezza sullo stato dell'arte e sul grado di funzionamento e di affidabilità della versione resa disponibile. Per tale ragione il RTI non è stato in grado di prendere in consegna il materiale.

Ciò nonostante, al fine di garantire la prosecuzione delle attività e di mettere al più presto a disposizione della Regione Puglia la nuova versione del portale, il RTI ha svolto indagini tecniche, sia analizzando il materiale disponibile, sia prendendo contatti con le aziende che hanno sviluppato il Portale BLRL, il cui esito è riportato nel seguito del presente documento.

3 STATO DELL'ARTE NUOVA VERSIONE PORTALE BLRL

L'analisi del contenuto dei data cartridge è stata condotta mediante listing dei file in essi contenuti e ha evidenziato quanto di seguito riportato. Sono state inoltre, come già detto, acquisite informazioni contattando le società che hanno sviluppato il Portale BLRL.

3.1 Versione Portale

La versione del Portale BLRL risulta essere la 3.0.

3.2 Contenuto

Contenuto del CD

Il CD contiene i seguenti file:

1)	sildb1_tablespace_user.ddl	e' lo script di generazione delle Tablespaces e degli Utenti del DB dei dati
2)	sildb1.dmp.gz	file compresso contenente l' export full del DB senza dati
3)	a4jdata.dmp.gz	file compresso contenente i dati dello schema a4jdata
4)	arl_data.dmp.gz	file compresso contenente i dati dello schema arl_adm
5)	sil_data.dmp.gz	file compresso contenente i dati dello schema sil_data
6)	sil_interop.dmp.gz	file compresso contenente i dati dello schema sil_interop

I due data cartridge contengono una copia "apparentemente" completa del Portale Borsa Lavoro Regione Lombardia.

L'elenco completo dei moduli potrà essere analizzato nel dettaglio solo in fare di *Analisi* (vedi § 4.1) durante la quale si deciderà anche, su indicazione della Stazione Appaltante, quali sezioni del Portale BLRL attivare o meno per il portale BLRP.


La struttura del portale versione 3.0 è risultata essere profondamente modificata rispetto a quella della versione 1.0, inoltre sono cambiate, rispetto alla versione 1.0, le release dei componenti Oracle (Database Management System e Application Server) e di ACP Ask4job (Modulo Incontro Domanda/Offerta)

Non risulta quindi tecnicamente possibile estrapolare alcuni moduli o funzionalità dalla versione 3.0 e riportarli nella versione 1.0, o meglio tale operazione sarebbe troppo onerosa in termini di tempi e costi, dovendo ri-scrivere e ri-testare buona parte del codice, e quindi non risulta vantaggiosa in termini di rapporto costi/benefici.

Analogamente non è possibile riutilizzare moduli della versione 1.0 nella nuova versione 3.0.

L'unica possibilità di procedere in maniera soddisfacente sia in termini di rapporto costi/benefici, sia in termini di elapsed necessazio, è quella di sostituire integralmente la versione precedente.

Particolare attenzione merita il modulo di interoperabilità la cui struttura ricalca il seguente schema:



Nello schema su riportato, quelli evidenziati in con il bordo tratteggiato sono i moduli sviluppati dalla Regiona Lombardia:

- 1) Portale BLRL
- 2) Servizi di comunicazione esposti (lato Regione)
- 3) Porta di Dominio (installata sui sistemi regionali)
- 4) Kit Interoperabilità IDO (installato sui sistemi provinciali)

Nella copia messa a disposizione <u>manca</u> il modulo *Kit Interoperabilità IDO* sviluppato dalla Regione Lombardia e che va installato sui domini provinciali di Sintesi. Risulta al RTI che la Regione Lombardia lo renda disponibile sotto forma di Kit autoinstallante su CD.

Inoltre la componente di interoperabilità sviluppata dalla Regione Lombardia, e presente nella copia messa a disposizione, riguarda solo lo scambio di flussi relativi all'**Incontro Domanda Offerta**.

Non è disponibile invece la componente che si occupa dello scambio dei flussi relativi alle Comunicazioni Obbligatorie.

Per quanto concerne, infine, l'interoperabilità con il nodo nazionale, il Ministero mette a disposizione delle Regioni una pota di dominio, costituita da un'infrastruttura completa hw/sw (da installare in Regione).

3.3 Note Importanti

Dall'indagine condotta non è possibile verificare in alcun modo il corretto funzionamento dei vari moduli del portale BLRL in quanto non è possibile testare il software se non mediante installazione dello stesso sui sistemi hw/sw della Regione Puglia ovvero mediante l'esecuzione dei lavori di cui al presente documento.

4 ATTIVITÀ E/O FORNITURE PREVISTE

La presente analisi comprende l'erogazione dei servizi e delle forniture di seguito elencate:

4.1 Analisi Concept Portale

Verrà condotta una sessione di analisi del materiale disponibile, in maniera congiunta con il personale della SA appositamente incaricato dalla stessa, al fine di individuare le sezioni da attivare o meno e le personalizzazioni da attuare.

4.2 Installazione Portale BLRP.

L'installazione del portale prevederà il completo restore della versione 3.0 contenuta nei data cartridge disponibili che andrà a sostituire integralmente la versione 1.0 attualmente disponibile e funzionante sui sistemi della Regione Puglia.

In fase di installazione si provvederà ad adattare la configurazione del portale alla differente configurazione hardware degli apparati Pugliesi rispetto a quelli Lombardi.

4.3 Aggiornamento dei moduli software

È previsto l'aggiornamento dei seguenti moduli software:

Database Management System: Oracle alla versione 9.2.0.4

Incontro Domanda Offerta: ACP Ask4iob alla versione 1.8.32 o successiva

4.4 Personalizzazione e test del Portale BLRP.

Tale personalizzazione, definita in fase di analisi preliminare (§4.1), consisterà nell'eliminare tutti i riferimenti (loghi, link, citazioni, etc.) alla regione Lombardia per sostituirli con analoghi della Regione Puglia. I contenuti del portale, ove presenti, saranno conservati avendo cura di eliminare quelli di esclusiva pertinenza della Regione Lombardia. Non è previsto l'inserimento di contenuti ad hoc per la Regione Puglia essendo tale attività a carico della SA una volta avviato il sistema in esercizio.

Si provvederà inoltre alla disattivazione delle sezioni del Portale secondo quanto verrà concordato in fase di analisi.

Non è prevista la modifica funzionale di alcuna sezione del portale.

N.B.: eventuali sezioni del portale o singole funzionalità che dovessero risultate non correttamente funzionanti nella versione originale 3.0 consegnata alla Regione Puglia dalla Regione Lombardia, verranno tempestivamente segnalate alla SA mano mano che se ne avia evidenza. Si provvederà inoltre, ove possibile, a stimare l'impegno necessario ad apportare i

necessari interventi correttivi i quali, ove risultassero di impatto limitato (fino alla concorrenza di 10 gg/u complessivi) e previa autorizzazione della SA, verranno attuati.

Diversamente la funzionalità o la sezione malfunzionante verrà disattivata ed esclusa dalle operazioni di collaudo. Tale esclusione non potrà in alcun modo essere motivo di non accettazione della fornitura da parte della SA. Nel caso in cui la funzionalità o la sezione dovesse essere fondamentale per il funzionamento dell'intero sistema, su richiesta della SA si procederà separatamente ad una valutazione tecnica e relativa offerta economica.

4.5 Installazione kit Interoperabilità IDO.

Il RTI si farà carico di installare il Kit di interoperabilità IDO presso ciascuna Amministrazione Provinciale aderente al progetto Sintesi

4.6 Installazione Modulo Interoperabilità COB.

Come già evidenziato, il materiale reso disponibile dalla Regione Puglia non contiene il modulo di interoperabilità delle Comunicazioni Obbligatorie – componente Regionale - che permette lo scambio dei flussi COB tra i nodi Provinciali e quello Regionale e tra il nodo Regionale e quello Nazionale (Ministero).

Il RTI si rende disponibile a installare e configurare tale modulo non appena verrà reso disponibile dalla Regione Puglia completo di documentazione tecnica, di installazione e configurazione.

4.7 Collaudo.

Terminate le fasi di testing, si procederà al collaudo secondo le modalità generali previste dal contratto di affidamento servizi del progetto Sintesi.

4.8 Formazione.

Verranno erogate n. 3 giornate di formazione sull'amministrazione del sistema in modalità training-on-the-job.

4.9 Servizio di manutenzione hardware.

Servizio di manutenzione dell'infrastruttura hardware per 12 mesi a partire dal 01/10/2007.

5 ATTIVITÀ E/O FORNITURE NON PREVISTE

La presente analisi non comprende l'erogazione dei servizi e delle forniture di seguito elencate:

- Servizi di Installazione, Amministrazione e Manutenzione della Porta di Dominio fornita dal Ministero;
- 2) Servizi di personalizzazione e manutenzione correttiva del Kit di Interoperabilità IDO e del Modulo di Interoperabilità COB. Si rammenta che tale materiale è oggetto di riuso la cui proprietà intellettuale non è di codesto RTI.

- 3) Servizi di redazione dei contenuti del portale;
- 4) Eventuali forniture hardware e software di base necessarie per l'installazione del Kit Interoperabilità IDO da installare presso i Domini Provinciali e del modulo di interoperabilità COB da installare presso la Regione.
- 5) Tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento.

6 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE REGIONE PUGLIA

Le attività propedeutiche a carico della SA necessarie per l'erogazione dei servizi sono le seguenti:

- 1) Definire e registrare il nome di dominio del portale;
- 2) Rendere disponibili i collegamenti telematici necessari alla operatività da remoto del personale tecnico del RTI e alla pubblicazione del portale;
- 3) Richiedere al Ministero la Porta di Dominio;
- 4) Installare e rendere disponibile al RTI la Porta di Dominio del Ministero;
- 5) Richiedere e rendere disponibile al RTI il *Kit Interoperabilità IDO* da installare sui domini provinciali;
- 6) Richiedere e rendere disponibile al RTI il *Kit Interoperabilità COB* da installare sul dominio Regionale;

Le attività suddette devono tutte essere espletate prima dell'avvio dei lavori da parte del RTI.

Gantt attività

Si riporta di seguito la pianificazione delle attività. La data di inizio attività è puramente indicativa: le attività saranno avviate non appena la SA conferirà formale incarico al RTI per l'esecuzione dei lavori.

							ottobre dicembre dicembre
Ω	0	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predec	Predec 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12
-		Portale BLRP Versione 3.0	60 giorni	lun 01/10/07	lun 01/10/07 ven 21/12/07		
2		Disponibilità sw BLRL	0 giorni	lun 01/10/07	un 01/10/07 lun 01/10/07		01/10
es		Disponibilità Porta di Dominio	0 giorni	lun 01/10/07	un 01/10/07 lun 01/10/07		01/10
4		Disponibilità Kit Interoperabilità	0 giorni	Iun 01/10/07	lun 01/10/07		
2		Analisi Personalizzazioni	10 giorni	Jun 01/10/07	un 01/10/07 ven 12/10/07 2	2	Regione, RTI
9		Aggiornamento Oracle, TXT ACF	10 giorni	lun 01/10/07	ven 12/10/07 2	2	
7		Installazione Protale	15 giorni	lun 15/10/07	ven 02/11/07 6;5;2	6;5;2	ILY T
00		Pestonalizzazione e test	30 giorni	lun 05/11/07	ven 14/12/07 7;5	2:2	-RTI
6	p	Installazione Kit Interoperabilità	15 giorni	lun 15/10/07	ven 02/11/07 711;4	711;4	- RTI
10		Collaudo	2 giorni	lun 17/12/07	un 17/12/07 mar 18/12/07 8;9	6:8	Regione, R
11		Formazione	3 giorni	mer 19/12/07	mer 19/12/07 ven 21/12/07 10	10	E E
	_			•			
	-						
	000						

8 QUADRO ECONOMICO

Per tutto quanto descritto nel presente documento le attività previste possono riassumersi come segue:

1)Aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura

- Licenze Oracle Database Management System
- Licenze Oracle Application Server
- Licenze ACP Ask4job

per euro 63.200,00 IVA esclusa

2) Analisi, personalizzazione, deploy, collaudo e formazione del Portale BLRP v. 3.0

per euro 130.800,00 iva esclusa

3)Servizi di Manutenzione dell'infrastruttura hw/sw

Servizio di manutenzione hardware per 12 mesi a partire dal 01/10/2007

per euro 16.000,00 iva esclusa, regolato a canone trimestrale posticipato

Per un totale complessivo di Euro 210.000,00 iva esclusa.

Le quote già contrattualizzate di cui la Regione Puglia dispone sono le seguenti:

		Importi	
Descrizione	į	va esclusa	
Manutenzione Adeguativa	€	43.600,00	
manutenzione E v olutiva	€	87.200,00	
Assistenza e supporto operativo	€	105.600,00	
Totale		€ 236.400,00	

Il RTI si rende disponibile nel valutare una eventuale rimodulazione di tali quote non ancora erogate al fine di individuare la migliore soluzione per l'Amministrazione della Regione Puglia.

In tal senso, si segnala che, nell'ipotesi di rimodulare le quote già contrattualizzate per il supporto operativo, utilizzandone <u>una quota parte per l'aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica</u> per euro 63.200,00 IVA esclusa e per la manutenzione hardware per euro 16.000,00 IVA esclusa, la quota rimanente di euro 26.400,00 IVA esclusa consentirebbe al

RTI l'erogazione del servizio di assistenza e supporto operativo per un periodo di 6 mesi dal 01/01/2008 al 30/06/2008.

Pertanto, nell'ipotesi suddetta, il quadro economico può riassumersi nel seguente prospetto:

Aggiornamento infrastrutt	ura tecnologica	63.200,00		
Servizi di Analisi, persona	alizzazione, deploy, collaudo			
e formazione del Portale	BLRP v. 3.0	130.800,00		
Servizi di manutenzione d	dell'infrastruttura hw	16.000,00		
Assistenza e supporto operativo per sei mesi				
(€ 105600:24X6)	A 44.6	26.400,00		
Totale		236.400,00		

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

La presente offerta annulla e sostituisce tutte le precedenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2261

Art. 19, comma 3, Legge n. 475 del 02/04/1968 art. 10 Legge n. 362/91: Sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione nel Comune di Grumo Appula (Ba) ASL provincia di Bari da assegnare in prelazione. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile della P.O. deli' ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente del'ufficio stesso e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 156 dell' 21.02.2006, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL BA/3 per il bienno 2001102 e 2003/04.

Con successivo atto di G.R. n. 1904 del 11.12.2006, in base all'art. 1 della legge 362/91, è stata istituita, nel comune di Grumo Appula (BA) la 3^a sede farmaceutica;

Questo Assessorato, con nota prot. 241180421ATP13 del 19.12.2006, ha notificato il su citato provvedimento n. 1904/06 e ha richiesto al Comune di Grumo Appula (BA), ai sensi dell'art. 9 della legge 2 agosto 1968 n. 475, di deliberare circa l'eventuale assunzione della gestione di detta sede farmaceutica;

Il Comune di Grumo Appula (BA) con Delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 22.01.2007, ha manifestato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della terza sede farmaceutica del Comune;

Il Consiglio Comunale di detto Comune con lo stesso atto 01/07 ha indicato che per la gestione della sede farmaceutica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n, 475, sarà costituita una società di capitali tra il Comune e un farmacista privato; Pertanto, in considerazione

di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta dei Comune di Grumo Appula (BA) di esercitare il diritto di prelazione per la 3ª sede farmaceutica, precisando che lo stesso dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 4ª comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica Dott.Piefro,eoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4, della L.R. n.7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte Responsabile della P.O. dell'ufficio Assistenza farmaceutica n.3, dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore..
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:
- di concedere, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Grumo Appula (BA), ASL provincia di Bari, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 3ª sede farmaceutica di

nuova istituzione, da gestire, come indicato sull'atto consiliare n. 01 del 22.01.2007, con una società di capitali da costituire tra il Comune stesso e un farmacista privato

- di disporre che il Comune di Grumo Appula (BA), dovrà attivare le procedure per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 4" comma della L. 475/68, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su! BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n.13 del 12.4.94
- di provvedere, a cura del Settore A.T.P. notifica del presente provvedimento alla ASL della provincia di Bari competente territorialmente, ed al Comune di Grumo Appula (BA)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2262

Parziale rettifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 1582 del 28/10/2004 recante: "Programma di utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi del P.S.N. 2003-2005. Relazione attività anno 2003. Progetti di Piano per l'anno 2004".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, di concerto con l'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata rispettivamente dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo e dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, confermata dai Dirigenti degli stessi Uffici e dai Dirigenti del Settore Agricoltura e del Settore Ecologia, riferisce quanto segue:

Con il Regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Con il Regolamento (CE) n. 1783/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) n.1257199 relativo al sostegno per lo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Con il Regolamento (CE) n. 864/04 del 29 aprile 2004, il Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) 1782/03, e in particolare, l'allegato IV.

Con il Regolamento (CE) n. 795/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le nuove modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con il Regolamento (CE) n. 796/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con Decreto 5 agosto del 2004 n. 1787, il MIPAAF ha approvato le disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola comune.

Con Decreto 21 dicembre del 2006 n. 12541, il MIPAAF ha disciplinato il regime di condizionalità dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comunitaria abrogando il Decreto del 15 dicembre del 2005 n. 4432;

Il MIPAAF con Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286 ha integrato e modificato il decreto 12541/06 considerata la necessità di renderlo coerente con il regolamento CE n. 1782/03, in particolare con le norme dell'allegato IV, e considerata altresì l'urgenza di prorogare il termine previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalità per l'annualità 2008 al fine di armonizzarli con le disposi-

zioni del Decreto e renderli coerenti con i Programmi di Sviluppo Rurale 2007?2013;

L'articolo 1 del predetto Decreto stabilisce che le Regioni e le Province autonome, definiscano inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, in base agli atti e alle norme elencate rispettivamente negli allegati A e B al medesimo Decreto, che sostituiscono gli allegati 1 e 2 del DM 12541/06;

L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, in collaborazione con l'Assessorato all'Ecologia e l'Assessorato alle Politiche della Salute, ha redatto gli allegati alla presente delibera, che sono stati oggetto di consultazione e di confronto nel tavolo istituzionale e sociale istituito con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole regionali, degli Ordini professionali, dell'Associazione Regionale Allevatori, degli Enti di gestione del Parco nazionale del Gargano e del Parco dell'Alta Murgia e degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura.

In ottemperanza all'articolo 2, comma 1.bis del DM 21 dicembre 2006, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari ha trasmesso al MIPAAF la bozza di lavoro risultante dalla suddetta consultazione territoriale per consentire gli adempimenti finalizzati a favorire l'armonizzare delle norme regionali con le disposizioni nazionali.

In seguito ad acquisizione del parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, gli allegati al presente provvedimento rappresentano il risultato finale dell'attività di concertazione territoriale e di armonizzazione con le disposizioni nazionali.

Gli allegati alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e sono costituiti da:

- elenco degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (allegato I)
- elenco degli impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (alle-

- gato 2)
- scheda tecnica integrativa dell'atto A3 (allegato 3),
- descrizione degli interventi soggetti a Valutazione di Incidenza dell'Autorità di gestione dei Siti Rete Natura 2000 (allegato 4),
- elenco delle aree suscettibili ai fenomeni di soliflusso con relativa indicazione cartografica (allegato 5),
- prescrizioni dell'autorità di gestione dei siti SIC e ZPS integrative delle norme 2.1 e 4.2 (allegato 6).

Tutto ciò premesso,

ritenuto necessario provvedere, entro i termini stabiliti dal decreto del MIPAAF 18 ottobre 2007 n. 13286 all'approvazione delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità", le cui disposizioni si applicano a partire dal 1 gennaio 2008, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) 1782/03.

Si propone

di approvare gli atti e le norme attuative regionali del DM 12541 del 21/12/06, relative all' applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03, contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento e di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 27/02/07.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore e l'Assessore all'Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, dall'art.4 -comma 4 - lettera k).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta

dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sottoscritta anche dall'Assessore all'Ecologia;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dai dirigenti degli Uffici e dai dirigenti dei Settori Agricoltura ed Ecologia;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
- di approvare gli atti e le norme attuative regionali relative all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 1782/03, in applicazione del D.M. n. 12541 del 21/12/06 e del D.M. 13286 del 18/10/07, contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di revocare la Deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 27/02/07;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94;
- di incaricare il dirigente del Settore Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'AGEA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA On. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 29 dicembre 2007, n. 2264

Attuazione del Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13286 del 18/10/07 di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 recante "Disciplina del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005". Revoca Deliberazione di Giunta regionale n. 181 del 27/02/2007.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, di concerto con l'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata rispettivamente dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo e dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, confermata dai Dirigenti degli stessi Uffici e dai Dirigenti del Settore Agricoltura e del Settore Ecologia, riferisce quanto segue:

Con il Regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Con il Regolamento (CE) n. 1783/03 del 29 settembre 2003, ii Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) n.1257199 relativo al sostegno per lo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Con il Regolamento (CE) n. 864/04 del 29 aprile 2004, il Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) 1782/03, e in particolare, l'allegato IV.

Con il Regolamento (CE) n. 795/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le nuove modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con il Regolamento (CE) n. 796/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con Decreto 5 agosto del 2004 n. 1787, il MIPAAF ha approvato le disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola comune.

Con Decreto 21 dicembre del 2006 n. 12541, il M1PAAF ha disciplinato il regime di condizionalità dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comunitaria abrogando il Decreto del 15 dicembre del 2005 n. 4432;

Il MIPAAF con Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286 ha integrato e modificato il decreto 12541/06 considerata la necessità di renderlo coerente con il regolamento CE n. 1782/03, in particolare con le norme dell'allegato IV, e considerata altresì l'urgenza di prorogare il termine previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalità per l'annualità 2008 al fine di armonizzarli con le disposizioni del Decreto e renderli coerenti con i Programmi di Sviluppo Rurale 2007?/2013;

L'articolo 1 del predetto Decreto stabilisce che le Regioni e le Province autonome, definiscano inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, in base agli atti e alle norme elencate rispettivamente negli allegati A e B al medesimo Decreto, che sostituiscono gli allegati 1 e 2 del DM 12541/06;

L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, in collaborazione con l'Assessorato all'Ecologia e l'Assessorato alle Politiche della Salute, ha redatto gli allegati alla presente delibera, che sono stati oggetto di consultazione e di confronto nel tavolo istituzionale e sociale istituito con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole regionali, degli Ordini professionali, dell'Associazione Regionale Allevatori, degli Enti di gestione del Parco nazionale del Gargano e del Parco dell'Alta Murgia e degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura.

In ottemperanza all'articolo 2, comma 1.bis del

DM 21 dicembre 2006, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari ha trasmesso al MIPAAF la bozza di lavoro risultante dalla suddetta consultazione territoriale per consentire gli adempimenti finalizzati a favorire l'armonizzare delle norme regionali con le disposizioni nazionali.

In seguito ad acquisizione del parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, gli allegati al presente provvedimento rappresentano il risultato finale dell'attività di concertazione territoriale e di armonizzazione con le disposizioni nazionali.

Gli allegati alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e sono costituiti da:

- elenco degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (allegato 1)
- elenco degli impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (allegato 2)
- scheda tecnica integrativa dell'atto A3 (allegato 3),
- descrizione degli interventi soggetti a Valutazione di Incidenza dell'Autorità di gestione dei Siti Rete Natura 2000 (allegato 4),
- elenco delle aree suscettibili ai fenomeni di soliflusso con relativa indicazione cartografica (allegato 5),
- prescrizioni dell'autorità di gestione dei siti SIC e ZPS integrative delle norme 2.1 e 4.2 (allegato 6).

Tutto ciò premesso,

ritenuto necessario provvedere, entro i termini stabiliti dal decreto del MIPAAF 18 ottobre 2007 n. 13286 all'approvazione delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità", le cui disposizioni si applicano a partire dal 1 gennaio 2008, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) 1782/03.

Si propone

di approvare gli atti e le norme attuative regio-

nali del DM 12541 del 21/12/06, relative all' applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03, contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento e di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 27/02/07.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R.n. 28/01 es.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore e l'Assessore all'Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, dall'art.4 -comma 4 - lettera k).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sottoscritta anche dall'Assessore all'Ecologia;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dai dirigenti degli Uffici e dai dirigenti dei Settori Agricoltura ed Ecologia;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
- di approvare gli atti e le norme attuative regionali relative all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 1782/03, in applicazione del D.M. n. 12541 del 21/12/06 e del D.M. 13286 del 18/10/07, contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di revocare la Deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 27/02/07;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94;
- di incaricare il dirigente del Settore Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'AGEA per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

ALLEGATO 1

della Deliberazione di Giunta	Regionale n del
Codice Cifra	/AGR del 2007/00 ♥ ₹ 5

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03

(DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541 e s.m.i.)

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3, articolo 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8

Recepimento nazionale

- ➤ Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- ▶ DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- ➤ Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 S.O. 167 del 24/07/07. Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione

delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione /ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) (G.U. n. 258 del 6/11/2007)

Recepimento regionale

- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale(Z.P.S.).
- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 causa C-378/01.
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministerro dell'Ambiente.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 (BURP n. 57 supplemento del 12/04/2001). Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.

 Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357\97 e s.m.i.).
- ➤ <u>L.R. n. 13 del 25/09/2000</u> (BURP n. 115 supplemento del 26/09/2000). *Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 2006*. Art. 41, comma 5.
- L.R. 27 del 13/08/1998 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.
- ➤ <u>D.G.R. n. 3310 del 23 luglio 1996</u> Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 (BURP n. 41 del 30/03/06) Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Dir. 92/42/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, come modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n. 120/2003".
- ➤ <u>DGR 4 settembre 2007 n. 22</u> (BURP n. 126 del 10/09/07) "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni.
- ➤ <u>LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 17</u> e successive modifiche e integrazioni (BURP n. 87 suppl. del 18/06/07) "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale."

- ➤ Le Autorità competenti per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07, sono, a seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia Assessorato all'Ecologia Settore Ecologia Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.
- ➤ La Gestione è affidata all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.
- ➤ Obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS, previste dalla DGR n. 22 del 4 settembre 2004 recante "Misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni"

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente norma sono indicati nell'allegato n. 4 del presente atto.

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/04/06, Supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

E' fatto divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose e deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'autorità competente, nei casi previsti dal D.Lgs 152/2006.

Le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici devono acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs 152/2006 e rispettare le condizioni di scarico contenute nella predetta autorizzazione.

Vanno altresì rispettate tutte le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs 152/2006.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

➤ Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Recepimento regionale

- L.R. n° 29 del 28/05/95 (B.U.R.P. n° 53 del 17/05/1995) "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali".
- ➤ DGR 4 settembre 2007 n. 22 (BURP n. 126 del 10/09/07) "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi, devono possedere la documentazione completa predisposta dalla ditta fornitrice dei fanghi, nel rispetto del decreto legislativo 99/92, della legge regionale 29/95 e delle ulteriori prescrizioni previste nell'<u>Allegato n. 3</u> al presente atto.

La Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia, Autorità di gestione dei siti ZPS, con DGR n. 22 del 4 settembre 2004 ha approvato il Regolamento recante "Misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni" che prevede all'articolo 5, lettera l) il divieto di utilizzo e spandimento dei fanghi di depurazione proveniente dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agro-alimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ricadenti all'interno delle zone ZPS.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/04/2006 Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art. 74, lett. pp, Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zône vulnerabili";

• Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12/05/2006).

Recepimento regionale

- ➤ D.G.R. n. 2036 del 30/12/2005 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. "Designazione e perimetrazione" delle "Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola". (B.U.R.P. n° 13 del 26/01/06).
- ➤ D.G.R. n. 19 del 23/01/2007 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole". (B.U.R.P. n° 19 del 6/02/2007).

L'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate sul territorio regionale sono riportate nell'allegato 1 della DGR n. 19 del 23/01/07 (B.U.R.P. n. 19 del 6/02/07). Per le stesse aree sono indicati i relativi fogli di mappa.

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono descritti nell'allegato 2 della DGR n. 19 del 23/01/07 (B.U.R.P. n. 19 del 6/02/07).

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13, 15, e 22, (lettera b)

Recepimento nazionale

- ➤ Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- ➤ DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente

- attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003);
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004);
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005);
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005);
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005);
- ➤ Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tuela dl Territorio e del Mare GURI n. 170 SO 167 del 24/07/2007. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- ➤ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". (G.U. n. 258 del 6/11/2007).

Recepimento regionale

Per il presente Atto A5 si applicano tutti gli atti di recepimento regionale riportati per l'Atto A1.

- Le Autorità competenti per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi delle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07, sono, a seconda delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni degli interventi, la Regione Puglia Assessorato all'Ecologia Settore Ecologia Ufficio V.I.A., le Amministrazioni Provinciali e le Amministrazioni Comunali.
- La Gestione è affidata all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.
- ➤ Obbligo del rispetto delle misure di conservazione per le zone ZPS, previste dalla DGR n. 22 del 4 settembre 2004 recante "Misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni".

L'elenco degli interventi oggetto della Valutazione di Incidenza della presente norma sono indicati nell'allegato n. 4 del presente atto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. CE 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, articoli 3, 4 e 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 della Commissione (abrogato dal Reg (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Articoli 6 e 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Articoli 4 e 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento nazionale

D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. 14.06.1996 n. 138);

- ▶ D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- ➤ D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- ➤ DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) come modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. 11 ottobre 2005 n. 237) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29 marzo 2007 n. 74);
- ➤ Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18.10.2005 S.O. n. 166);
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995);
- ➤ Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- ➤ Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Articolo 3

Recepimento nazionale

- ➤ Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- ➤ D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- ➤ Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed

- utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- ➤ Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 Suppl. Ordinario n. 179).

Recepimento regionale

Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 "D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative".

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CEE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

Articoli 3, 4, 5 (+ 5 a) e 7

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- ➤ Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Recepimento nazionale

- Art. 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- ➤ Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- Articoli 5, paragrafi 1,5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Cansielio del 12 gannaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L

- ➤ Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1/07/2004);
- ➤ Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- ➤ Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O.alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- ➤ Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (GU n. 107 del 10/05/2007).

Attuazione regionale

DGR n. 922 del 26/06/2006 (BURP n. 89 del 14/07/2006).

ATTO B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 3

Recepimento nazionale

➤ Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6/11/2006 S.O. n. 210).

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

Recepimento nazionale

➤ DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115).

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

➤ Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138).

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- ➤ Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/02/CE) G.U. n. 224 del 25/09/1998 rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- ➤ Nota esplicativa del 25 luglio 2006 del Ministero della Salute Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli. (G.U. n. 205 del 4 settembre 2006).

Tali norme non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articolo 3 e art. 4, paragrafo 1

Recepimento nazionale

➤ Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20

- febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- ➤ Nota esplicativa del 2 marzo 2005 del Ministero della Salute Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento nazionale

- ➤ Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28.11.2001).

ALLEGATO 2

della Deliberazione	di Giunta	Region	ale n	del
Codice Cifra		_/AGR	del 2007	/00 C 75

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL REG. (CE) N. 1782/03

(DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 2006 n. 12541 e s.m.i.)

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 11 FOGLI

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, e successive modifiche e integrazioni, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente norma prevede il seguente impegno:

➤ Realizzazione dei solchi acquai temporanei, con distanza non superiore a 80 metri, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, che convoglino le acque raccolte in fossi o alvei naturali o nelle reti scolanti naturali o artificiali, laddove presenti.

Il territorio della Regione Puglia per le sue caratteristiche geo-morfologiche e di frammentazione della proprietà fondiaria, non presenta una capillare rete di canali naturali o artificiali per lo sgrondo delle acque tale da permettere la realizzazione dei solchi acquai aziendali idonei al raggiungimento degli obiettivi di difesa del suolo. Su tutto il territorio regionale è possibile pertanto far ricorso alla deroga prevista dal D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541, e successive modifiche e integrazioni.

. Ai fini dell'applicazione della presente norma, la Regione Puglia ha individuato le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso. (allegato 5).

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

<u>Nell'allegato 5</u> del presente atto sono riportati gli agri e i fogli di mappa interessati ai fenomeni di smottamento e soliflusso con la relativa cartografia.

In caso di ricorso alle deroghe, l'azienda deve attuare uno dei seguenti impegni alternativi:

- Semina su sodo;
- Minima lavorazione
- Realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico utilizzato per la realizzazione dei solchi acquai temporanei, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi di seguito indicati finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno - vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali e della normativa regionale vigente, la bruciatura delle stoppie è così regolamentata:

La Regione Puglia disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio regionale attraverso la L.R. n. 15 del 12/05/1997 "Norme in materia di bruciature delle stoppie".

La Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, Autorità di Gestione dei siti SIC e ZPS, disciplina con il Regolamento Regionale 4 settembre 2007 n. 22 (BURP n.126 del 10/09/07) la bruciatura delle stoppie per le aree ZPS. Tale regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni, prevede all'articolo 5, lettera W, il "divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1° settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione delle ZPS".

Per le aree classificate SIC ai sensi della D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005, la bruciatura delle stoppie è regolamentata da quanto prescritto dalla competente autorità di gestione come riportato **nell'allegato** 6.

Le aziende agricole che fanno ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie, nei modi e nei tempi previsti dal presente atto e dalla normativa regionale richiamata, si impegnano a effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica, in coerenza con gli obiettivi del Reg. (CE) 1782/03:

- letamazione o altro tipo di concimazione organica;
- semina su sodo o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc,
 è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- 1. per le superfici investite a riso;
- nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- 3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a), comma 3, articolo 2 del DM 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle Regioni e Province autonome

La Regione Puglia, in base alle condizioni del suolo, al clima e ai sistemi colturali esistenti stabilisce la durata massima della monosuccessione di cereali autunno-vernini pari a cinque anni. Limitatamente alle zone montane, la monosuccessione può essere interrotta con erbai costituiti da cereali minori (orzo e avena).

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, le aziende si impegnano a ripristinare il livello di sostanza organica nel suolo qualora sia stato dimostrato, attraverso analisi del suolo, una sua diminuzione, attraverso interventi di sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

- 1. monosuccessione di riso;
- 2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
- 3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici di cui alla lettera e) comma 3, articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni; per l'impegno di cui alla successiva lettera b): superfici di cui alle lettere a) e b), comma 3, articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a. manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;
- esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della tera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

`

Intervento della Regione

A norma dell'art. 2 comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni,, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- Manutenzione annuale della rete scolante, laddove questa è presente e confluisca nelle reti scolanti comprensoriali o in canali recettori naturali.
- Nelle zone SIC e ZPS, individuate a livello regionale, la manutenzione della rete di sgrondo aziendale deve essere effettuata nel periodo compreso tra luglio e settembre.
- L'esecuzione delle lavorazioni meccaniche del terreno deve avvenire in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

- 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- 2. In presenza di drenaggio sotterraneo;
- 3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova ree scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) il divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Intervento della Regione

La Regione Puglia a norma dell'articolo 2 comma 1 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, indica un carico massimo di 4 UBA/Ha/anno e un carico minimo di 0,2 UBA/Ha/anno solo sulle superfici effettivamente pascolate di pascolo permanente ai sensi del Reg. 796/04.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) Attuazione, almeno una volta l'anno, di operazioni colturali consistenti in:
- sfalcio o trinciatura della vegetazione;

Per le zone SIC equivalenti per il divieto di sfalcio	ivieto di ricorrere allo sfalcio o alle lavorazioni superficiali tra il 15 marzo ed il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il preso tra il 1° maggio e il 31 agosto.
E' comunque fatt normative in vigo	zare fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle

Le aziende agricole ricadenti nel territorio regionale della Puglia possono avvalersi anche della deroga di cui al punto II, numero 6, per l'attuazione della pratica del maggese, consistente nel lasciare il terreno libero da colture per un anno al fine di favorire l'aumento delle disponibilità idriche naturali. Il maggese rappresenta una antica pratica di aridocoltura adottata dall'agricoltura pugliese, caratterizzata da clima caldo arido con piovosità annuale, spesso insufficiente a soddisfare le esigenze idriche di una coltura, e da terreni con buona capacità di ritenzione idrica, tendenzialmente argillosi e di buona struttura. La pratica del maggese consente altresì il miglioramento della struttura del suolo.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. Pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. Colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
- 4. Nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.
- II. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- 6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunnovernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria;

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

- 7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
- a) Operazioni di sfalcio o trinciatura ad una distanza dal terreno di 15 centimetri, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

- b) Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo.
- c) È ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diverse prescrizioni della competente autorità di gestione dei siti di SIC E ZPS, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, riportate nell'allegato 6;

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) Divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del predetto Decreto e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) Divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 e della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
- b) Potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.
- c) Attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo gli usi e le consuetudini locali, consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale, da eseguirsi almeno una volta ogni due anni;
- d) L'eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nata alla base delle piante di olivo, dei residui colturali che possono essere causa di incendi e di distruzione delle piante, da eseguirsi ogni anno, all'inizio della stagione estiva, entro giugno.

Deroghe

- 1. In caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- 2. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del predetto Decreto e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di estirpazione di olivi secolari;
- c) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- e) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c): *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio* (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000). In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle *Norme Tecniche di attuazione*, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale: ART. 3.14 Beni diffusi nel Paesaggio Agrario (*)
- f) il rispetto della DGR 4 settembre 2007 n. 22 (BURP n.126 del 10/09/07) "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e

g) il rispetto della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

(*) 3.14.1 Definizioni

- Il Piano riconosce come elementi "diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:
- a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b- alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- 1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
- 2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

della Deliberazione di Giunta	Regionale n Del
Codice Cifra	_/AGR del 2007/00@75

SCHEDA TECNICA INTEGRATIVA

PER L'APPLICAZIONE DELL'ATTO A3

"DIRETTIVA 86/278/CEE, E DEL D.L.VO 99/92

CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541 e s.m.i.

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 4 FOGLI

Integrazioni all'art. 3 del D.L.vo 99/92

Le condizioni previste dall'art. 3 del D.L.vo 99/92 sono integrate dalle seguenti ulteriori condizioni:

- La quantità di fango utilizzabile varia a seconda della profondità e del contenuto in scheletro.
- Per i suoli con profondità maggiore di 50 centimetri e con percentuale in scheletro inferiore al 10% si applicano le condizioni previste dal D.L. 92/99 art. 3, comma 4.
- Per i suoli con spessore inferiore a 50 centimetri, con contenuto in scheletro maggiore al 10 %, la quantità di fanghi va ridotta proporzionalmente secondo le modalità di calcolo come di seguito indicate:

$$X = \begin{cases} 10.000 * P * 1,2 & \frac{100 - (A + B)}{100} \\ \hline 5.400 & \end{cases} * C$$

Dove:

X = Tonnellate di fango da utilizzare;

A = Percentuale di terrafine determinata sul campione in laboratorio;

B = Percentuale di scheletro calcolato in campo;

P = Profondità del suolo campionato in metri;

C = Tonnellate di fango per ettaro consentiti (D.L. 99/92 15 condizioni normali, 30 pH > 7,5 e 7,5 CSC<15 e pH <6);

5.400 = Tonnellate di terrafine esistenti in un suolo con caratteristiche medie (profondità 0,5 m e scheletro 10%);

- Il contenuto in scheletro è derivato dalla somma dello scheletro determinato nel campione prelevato più quello grossolano (ciottoli, ghiaia, roccia) non campionato, calcolato direttamente in campo ("Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze).

Integrazioni all'art. 9 del D.L.vo 99/92

La notifica, di cui punto 3 art. 9 del (D.L. 99/92) deve contenere, oltre a quanto già indicato le seguenti ulteriori integrazioni:

- 1. autorizzazione del proprietario dell'appezzamento di terreno su cui si intende spandere i fanghi.
- 2. relazione tecnica, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, riportante le notizie e i dati sotto specificati relativi agli appezzamenti oggetto di spandimento (Guida alla descrizione dei sulli in campagna e

alla definizione delle loro qualità dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze):

- a. descrizione della tipologia dei suoli presenti nell'appezzamento, con i dati delle relative analisi chimico-fisiche;
- b. rappresentazione su mappa e su supporto elettronico, delle informazioni cartografiche poligonali georeferenziate dei vari tipi di suolo;
- c. stima della capacità di accettazione delle piogge;
- d. stima della conducibilità idraulica satura;
- e. descrizione geomorfologia;
- f. profondità della falda temporanea (se presente);
- g. profondità della prima falda permanente;
- h. corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento.

Integrazioni all'art. 11 del D.L.vo 99/92

Oltre quanto previsto dai punti 1 e 2 dell'art. 11 del D.L.vo 99/92, il fornitore le analisi chimiche dei fanghi, temporaneamente accumulati in azienda, prima del loro spandimento sull'intero appezzamento.

Ai fini di una eventuale verifica i campioni dei fanghi sottoposti ad analisi devono essere conservati presso l'azienda. Il campionamento deve essere eseguito sul cumulo di cui sopra dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9*.

Il fornitore dei fanghi deve certificare che questi non contengano sostanze pericolose e velenose che possono essere assorbite dalle coltivazioni ed entrare nella catena alimentare, che non arrechino danni ai suoli, alle acque superficiali e sotterranee, nonché alla fauna e flora. Inoltre deve dichiarare di assumersi eventuali oneri per il ripristino delle condizioni del suolo e per altri danni provocati dalla fornitura di fanghi non conformi a quanto certificato.

Integrazioni agli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92

I laboratori di analisi oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92 devono essere anche accreditati SINAL per le determinazioni analitiche richieste; sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici.

Integrazioni all'art. 15 del D.L.vo 99/92

Se l'azienda agricola non è "l'utilizzatore" dei fanghi, come previsto D.L.vo 99/92, è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione prevista dall'art. 15 del D.L.vo 99/92 e del presente allegato.

Integrazioni all'allegato II A - ANALISI DEI TERRENI del D.L.vo 99/92

- 1. Le analisi del terreno devono riguardare le seguenti determinazioni: Granulometria, pH, C.S.C., e i seguenti metalli pesanti: cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.
- 2. Devono essere utilizzati esclusivamente le metodiche di campionamento e di analisi dei suoli previste dal D.M n° 185 del 13/09/1999 (Gazzetta Ufficiale n° 248 del 21/10/1999)...

alla definizione delle loro qualità dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze):

- a. descrizione della tipologia dei suoli presenti nell'appezzamento, con i dati delle relative analisi chimico-fisiche;
- b. rappresentazione su mappa e su supporto elettronico, delle informazioni cartografiche poligonali georeferenziate dei vari tipi di suolo;
- c. stima della capacità di accettazione delle piogge;
- d. stima della conducibilità idraulica satura;
- e. descrizione geomorfologia;
- f. profondità della falda temporanea (se presente);
- g. profondità della prima falda permanente;
- h. corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento.

Integrazioni all'art. 11 del D.L.vo 99/92

Oltre quanto previsto dai punti 1 e 2 dell'art. 11 del D.L.vo 99/92, il fornitore è tenuto ad effettuare le analisi chimiche dei fanghi, temporaneamente accumulati in azienda, prima del loro spandimento sull'intero appezzamento.

Ai fini di una eventuale verifica i campioni dei fanghi sottoposti ad analisi devono essere conservati presso l'azienda. Il campionamento deve essere eseguito sul cumulo di cui sopra dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9*.

Il fornitore dei fanghi deve certificare che questi non contengano sostanze pericolose e velenose che possono essere assorbite dalle coltivazioni ed entrare nella catena alimentare, che non arrechino danni ai suoli, alle acque superficiali e sotterranee, nonché alla fauna e flora. Inoltre deve dichiarare di assumersi eventuali oneri per il ripristino delle condizioni del suolo e per altri danni provocati dalla fornitura di fanghi non conformi a quanto certificato.

Integrazioni agli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92

I laboratori di analisi oltre ai requisiti indicati negli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92 devono essere anche accreditati SINAL per le determinazioni analitiche richieste; sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici.

Integrazioni all'art. 15 del D.L.vo 99/92

Se l'azienda agricola non è "l'utilizzatore" dei fanghi, come previsto D.L.vo 99/92, è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione prevista dall'art. 15 del D.L.vo 99/92 e del presente allegato.

Integrazioni all'allegato II A - ANALISI DEI TERRENI del D.L.vo 99/92

- 1. Le analisi del terreno devono riguardare le seguenti determinazioni: Granulometria, pH, C.S.C., e i seguenti metalli pesanti: cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.
- 2. Devono essere utilizzati esclusivamente le metodiche di campionamento e di analisi dei suoli previste dal D.M n° 185 del 13/09/1999 (Gazzetta Ufficiale n° 248 del 21/10/1999).

3. La profondità di campionamento deve riguardare gli orizzonti Ap (strati arabili) fino a 50 centimetri.

Di seguito sono indicati i metodi specifici per la singole determinazioni.

- 1. Campionamento (metodo 1.1) deve essere eseguito dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Integrazioni all'art. 9*.
- 2. Granulometria
 - Preparazione del campione e determinazione dello scheletro (metodo 2.1);
 - Determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e con l'impiego dell'idrometro(metodo 2.2);
- 3. pH.in acqua (metodo 3.1);
- 4. C.S.C. (metodo 8.2);
- 5. Metalli pesanti totali (metodi 6.1 e 6.2);
- 6. Potere ossidante del suolo per il cromo (metodo 7.6).

della Deliberazione di Giunta	Regionale n del	
Codice Cifra	/AGR del 2007/00 ⊙ ₹ 9	>

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541 e s.m.i.

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 3 FOGLI

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art.6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della L.R. 17 giugno 2007, "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, (...), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"

Pertanto, fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, le seguenti attività, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:

- pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti;

Per quanto attiene ai manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume.

Le prescrizioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini della "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 1782/03 e s.m..

della Deliberazione di Giunta	Regionale n del
Codice Cifra	/AGR del 2007/00 <u>0 75</u>

AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541 e s.m.i.

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 32 FOGLI

Le carte di seguito riportate individuano le aree del territorio regionale pugliese suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso.

Dette aree sono state individuate sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche del territorio regionale e cartografate a livello di foglio di mappa.

Sono state utilizzate:

- la carta geologica con scala 1:100.000 del Servizio Geologico Nazionale per la individuazione delle aree con substrati argillosi, limosi e sabbiosi incoerenti
- la carta delle pendenze realizzata sulle curve di livello IGM per la individuazione delle aree con pendenze superiori al 10%.

Dalla sovrapposizione delle due carte sono state individuate le aree in cui si verificano contestualmente le condizioni di pendenza superiore al 10% e presenza di uno substrato geologico incoerente. Sulle aree così individuate sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici di verifica.

Le aree individuate quali soggette a fenomeni di soliflusso sono state confrontate con le isoipse della piovosità (Progetto regionale ACLA 2), Dal confronto si è evidenziato che in queste aree, oltre alle condizioni geomorfologie, si verificano precipitazioni superiori alla media regionale.

Le aree individuate sono state cartografate a livello di foglio di mappa, mediando le situazioni di confine e di omogeneità. Questo si rende necessario per consentire una facile e veloce localizzazione e individuazione dell'azienda conduttrice.

Sono stati, pertanto, individuati gli agri e i relativi fogli di mappa delle aree interessate, riportati nella seguente tabella.

COD_ISTAT	AGRO	NFOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071001	ACCADIA	32	4381,22	35,67
16071001	ACCADIA	33	3414,27	48,30
16071001	ACCADIA	21	4733,84	92,69
16071001	ACCADIA	31	2036,89	20,69
16071001	ACCADIA	27	5903,49	118,39
16071001	ACCADIA	15	4746,05	126,21
16071001	ACCADIA	9	9615,92	308,69
16071001	ACCADIA	14	4121,86	82,58
16071001	ACCADIA	10	5236,20	117,31
16071001	ACCADIA	5	5021,79	130,23
16071001	ACCADIA	6	5709,36	135,17
16071001	ACCADIA	3	4312,24	86,92
16071001	ACCADIA	4	5965,33	176,98
16071001	ACCADIA	1	4721,67	99,78
16071001	ACCADIA	2	5380,67	116,33
16071001	ACCADIA	28	5650,87	105,69
16071001	ACCADIA	29	2114,30	25,67
16071001	ACCADIA	30	2527,38	28,24
16071001	ACCADIA	25	2609,57	29,05
16071001	ACCADIA	22	5934,12	114,45
16071001	ACCADIA	24	2773,92	39,40
16071001	ACCADIA	26	2671,24	40,62
16071001	ACCADIA	20	1841,37	15,37
16071001	ACCADIA	23	2579,97	29,86
16071001	ACCADIA	17	4170,55	99,18
16071001	ACCADIA	16	4865,54	113,62
16071001	ACCADIA	19	5967,58	121,04
16071001	ACCADIA	18	4088,61	83,79
16071001	ACCADIA	13	5235,64	153,82
16071001	ACCADIA	8	5529,54	135,26
16071001	ACCADIA	11	6231,95	62,79
16071001	ACCADIA	12	4985,85	71,64
16071001	ACCADIA	7	5479,50	122,63
16071002	ALBERONA	32	8224,49	366,04
16071002	ALBERONA	33	5120,76	128,57
16071002	ALBERONA	34	4862,94	121,56
16071002	ALBERONA	38	3395,81	57,18
16071002	ALBERONA	37	4099,50	77,86
16071002	ALBERONA	31	5265,70	128,97
16071002	ALBERONA	27	9084,47	447,88
16071002	ALBERONA	26	4595,66	93,34
16071002	ALBERONA	22	6233,25	142,01
16071002	ALBERONA	9	7113,88	169,86
16071002	ALBERONA	13	4707,76	76,41
16071002	ALBERONA	7	4923,11	110,30
16071002	ALBERONA	8	5101,91	127,44
16071002	ALBERONA	6	9133,38	211,01 228,84
16071002	ALBERONA	3	8367,54	112,02
16071002	ALBERONA	2 4	5402,76 7934,45	204,11
16071002	ALBERONA		1934,45 10188,47	464,61
16071002	ALBERONA	1	5151,54	113,13
16071002	ALBERONA	36 35	5852,60	146,15
16071002	ALBERONA	35 28	3769,74	75,87
16071002	ALBERONA	30	5487,83	115,93
16071002	ALBERONA	30	0.407,00	

COD_ISTAT	AGRO	NFOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071002	ALBERONA	29	4552,42	103,15
16071002	ALBERONA	24	3842,04	65,98
16071002	ALBERONA	23	5336,43	123,61
16071002	ALBERONA	18	4083,68	75,63
16071002	ALBERONA	25	4596,01	102,15
16071002	ALBERONA	14	3804,65	84,61
16071002	ALBERONA	15	4751,78	125,68
16071002	ALBERONA	17	4733,08	96,75
16071002	ALBERONA	39	1351,92	7,91
16071002	ALBERONA	20	2066,65	14,54
16071002	ALBERONA	19	2082,15	25,07
16071002	ALBERONA	16	5010,46	116,92
16071002	ALBERONA	12	4544,48	60,60
16071002	ALBERONA	11	1761,03	15,99
16071002	ALBERONA	5	4981,54	108,10
16071002	ALBERONA	21	5717,73	106,53
16071003	ANZANO DI PUGLIA	17	4850,52	99,58
16071003	ANZANO DI PUGLIA	16	4582,44	101,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	9	5007,54	87,72
16071003	ANZANO DI PUGLIA	12	3283,15	53,30
16071003	ANZANO DI PUGLIA	6	3460,31	43,55
16071003	ANZANO DI PUGLIA	7	4436,41	81,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	2	5091,03	132,52
16071003	ANZANO DI PUGLIA	4	5417,39	126,05
16071003	ANZANO DI PUGLIA	1	3997,30	62,07
16071003	ANZANO DI PUGLIA	10	4918,24	93,56
16071003	ANZANO DI PUGLIA	15	4058,26	65,44
16071003	ANZANO DI PUGLIA	14	1353,03	11,51
16071003	ANZANO DI PUGLIA	8	3250,45	50,20
16071003	ANZANO DI PUGLIA	13	3486,79	31,68
16071003	ANZANO DI PUGLIA	11	1889,75	19,88
16071003	ANZANO DI PUGLIA	5	2989,58	35,77
16071003	ANZANO DI PUGLIA	3	2712,03	31,35
16071005	ASCOLI SATRIANO	21	8142,97	387,32
16071006	BICCARI	49	9706,89	421,82
16071006	BICCARI	54	5433,34	117,83
16071006	BICCARI	53	4197,45	81,43
16071006	BICCARI	55	5303,24	131,80
16071006	BICCARI	50	7394,17	139,41
16071006	BICCARI	56	4950,72	99,70
16071006	BICCARI	40	7443,44	257,41
16071006	BICCARI	28	4837,73	108,76
16071006	BICCARI	48	3928,04	64,15
16071006	BICCARI	39	4044,78	79,79
16071006	BICCARI	38	8452,21	383,75
16071006	BICCARI	27	4547,04	92,77
16071006	BICCARI	26	5595,46	135,45
16071006	BICCARI	25	4773,58	105,51
16071006	BICCARI	19	11308,38	550,34
16071006	BICCARI	15	8052,77	222,72
16071006	BICCARI	18	6826,83	195,64
16071006	BICCARI	9	7602,60	306,07
16071006	BICCARI	14	10108,65	497,00
16071006	BICCARI	1	7666,86	392,51
16071006	BICCARI	8	9228,73	392,08
			å	

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071006	BICCARI	2	9447,82	357,94
16071006	BICCARI	3	7806,07	268,72
16071006	BICCARI	6	6714,42	139,67
16071006	BICCARI	51	4903,45	114,05
16071006	BICCARI	43	5187,93	122,97
16071006	BICCARI	46	5623,55	109,59
16071006	BICCARI	42	3951,46	67,21
16071006	BICCARI	52	5598,22	113,60
16071006	BICCARI	47	3564,34	54,73
16071006	BICCARI	44	4544,15	68,59
16071006	BICCARI	45	4492,19	107,99
16071006	BICCARI	30	5045,87	133,66
16071006	BICCARI	34	4411,19	71,97
16071006	BICCARI	35	4023,65	67,86
16071006	BICCARI	29	4724,05	114,45
16071006	BICCARI	33	1480,65	10,34
16071006	BICCARI	37	4106,95	89,71
16071006	BICCARI	36	3302,69	74,44
16071006	BICCARI	41	3440,77	58,90
16071006	BICCARI	23	5627,83	124,61
16071006	BICCARI	32	3838,67	65,53
16071006	BICCARI	22	6126,76	165,63
16071006	BICCARI	24	3327,32	73,28
16071006	BICCARI	20	4475,02	58,13
16071006	BICCARI	21	4760,28	93,30
16071006	BICCARI	17	9771,65	425,66
16071006	BICCARI	16	9728,30	333,24
16071006	BICCARI	12	9016,04	414,47
16071006	BICCARI	11	9006,65	339,53
16071006	BICCARI	10	8125,63	300,40
16071006	BICCARI	13	8260,61	339,24
16071006	BICCARI	4	6836,41	233,81
16071006	BICCARI	31	3976,01	78,34
16071007	BOVINO	5 5	4506,77	85,37
16071007	BOVINO	51	8701,17	356,16
16071007	BOVINO	54	5646,55	145,78
16071007	BOVINO	52	8832,67	263,97
16071007	BOVINO	47	4093,75	88,01
16071007	BOVINO	39	8377,70	273,89
16071007	BOVINO	31	6735,87	200,49
16071007	BOVINO	40	5170,08	112,57
16071007	BOVINO	22	4533,04	97,01
16071007	BOVINO	21	4561,78	80,84
16071007	BOVINO	23	5616,20	103,17 221,55
16071007	BOVINO	30	7156,44	121,20
16071007	BOVINO	6	4658,44	352,30
16071007	BOVINO	12 1	8524,90 10739,37	564,81
16071007	BOVINO	53	4167,20	65,66
16071007	BOVINO	49	4862,05	105,53
16071007	BOVINO	49 50	4043,62	76,15
16071007	BOVINO	48	6904,19	192,39
16071007	BOVINO	46 46	3820,00	87,79
16071007	BOVINO	44	4500,86	100,23
16071007	BOVINO	43	4246,64	92,15
16071007	BOVINO	45 45	5285,62	107,20
16071007	BOVINO	70	3200,02	,

COD_ISTAT	AGRO	N	_FOGLIO	PERIMETRO_		ETTARI_FG
16071007	BOVINO	42		3995,38		50,90
16071007	BOVINO	41		4329,49		68,19
16071007	BOVINO	38		4717,56		115,31
16071007	BOVINO	35		3049,23		60,38
16071007	BOVINO	32		4246,68		96,71
16071007	BOVINO	34		2295,13		29,70
16071007	BOVINO	33		3339,93		51,87
16071007	BOVINO	36		4042,03		68,98
16071007	BOVINO	37		4008,66		63,94
16071007	BOVINO	24		5189,84		106,20
16071007	BOVINO	25		4924,53		146,80
16071007	BOVINO	27		3823,83		85,35
16071007	BOVINO	29		3962,95		52,07
16071007	BOVINO	28		4867,62		123,52
16071007	BOVINO	20		2456,08		29,70
16071007	BOVINO	15		7978,84		257,01
16071007	BOVINO	26		4074,85		95,19
16071007	BOVINO	19	1	3845,37		60,32
16071007	BOVINO	18	}	3018,39		41,76
16071007	BOVINO	16	i	4332,44		91,52
16071007	BOVINO	17	,	3999,56		75,04
16071007	BOVINO	5		5165,26		88,58
16071007	BOVINO	8		8748,23		260,92
16071007	BOVINO	7		8720,35		328,69
16071009	CANDELA	34	ļ	4027,47		85,89
16071009	CANDELA	33	3	4240,13		102,64
16071009	CANDELA	35	5	3855,50		101,09
16071009	CANDELA	29)	7499,93		252,16
16071009	CANDELA	24	1	4971,61		88,64
16071009	CANDELA	21	1	4499,97		98,52
16071009	CANDELA	15	5	4014,64		46,00
16071009	CANDELA	12		4344,51		66,49
16071009	CANDELA	7		3981,12		87,35
16071009	CANDELA	3′	1	5069,85		117,56
16071009	CANDELA	30)	5072,86		136,71
16071009	CANDELA	26	3	4475,88		108,45
16071009	CANDELA	25		4390,20		106,72
16071009	CANDELA	27		4830,09		86,05
16071009	CANDELA	23		3930,39		84,78
16071009	CANDELA	46		2066,33		17,84
16071009	CANDELA	20		4665,12		100,65
16071009	CANDELA	13		3585,89		76,21
16071009	CANDELA	9		6143,68		144,06
16071009	CANDELA	8		3725,39		86,09
16071009	CANDELA	1		4539,72		66,16
16071009	CANDELA	1	4	5195,09		97,85
16071009	CANDELA	1		5840,81		116,65
16071009	CANDELA	1	6	3925,82		73,38
16071009	CANDELA	2		4105,53		83,16
16071009	CANDELA	2	2	3805,03		74,56
16071009	CANDELA	3		3778,31		72,91
16071003	CANOSA DI PUGLIA	8		8082,79		333,85
16072013	CARLANTINO	2		5211,43		152,63
16071011	CARLANTINO	2		4444,12		71,54
16071011	CARLANTINO	2		5200,31		109,16
16071011	CARLANTINO		3	5361,61		124,09
10071011	O/ ICE ITTITO	_		•	1	
					•	

COD ICTAT	4000	N. 500110	DEDIMETRO	ETTABL 50
COD_ISTAT	AGRO		PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071011	CARLANTINO	20	5528,36	139,97
16071011	CARLANTINO	25	4659,38	61,82
16071011	CARLANTINO	18	4143,88	72,16
16071011	CARLANTINO	16	5492,38	100,87
16071011	CARLANTINO	10	5198,83	107,87
16071011	CARLANTINO	15	5135,15	112,31
16071011	CARLANTINO	4	7544,30	322,86
16071011	CARLANTINO	8	5329,87	126,12
16071011	CARLANTINO	3	8888,82	302,59
16071011	CARLANTINO	2	6463,73	206,52
16071011	CARLANTINO	1_	7605,94	252,43
16071011	CARLANTINO	7	5978,75	101,28
16071011	CARLANTINO	24	5723,59	131,08
16071011	CARLANTINO	27	1460,41	10,59
16071011	CARLANTINO	19	5254,36	106,59
16071011	CARLANTINO	11	5350,26	93,05
16071011	CARLANTINO	13	6059,28	117,59
16071011	CARLANTINO	12	5536,38	145,91
16071011	CARLANTINO	9	6362,72	98,15
16071011	CARLANTINO	17	4855,37	90,77
16071011	CARLANTINO	6	4649,15	99,82
16071011	CARLANTINO	14	5201,52	113,45
16071011	CARLANTINO	5	4855,96	75,89
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	29	4718,80	106,43
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	25	4941,44	101,73
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	21	4172,73	106,52
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	13	4040,60	85,72
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	14	10447,29	402,55
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	8	9705,04	319,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	12	5128,52	100,26
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	7	8558,32	278,70
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	4	10335,23	368,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	3	4359,47	102,77
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	30	4164,13	52,53
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	4509,01	111,11
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	26	5238,81	111,59
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	27	4260,10	64,44
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	24	4016,46	96,16
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	22	7078,12	217,20
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	16	9266,85	371,19
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	23	3797,80	54,90
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	20	6527,29	122,87
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	15	4103,59	67,57
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	18	5355,81	95,41
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	17	4617,24	95,24
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	19	4512,63	74,01
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	11	4445,84	56,81
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	10	8913,01	318,66
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	9	8185,47	314,09
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	6	5352,22	124,02
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	5	8103,20	268,82
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	2	5396,86	123,42
16071013	CASALNUOVO MONTEROTARO	28	3822,64	57,48
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	31	4533,32	52,15
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	33	3626,08	64,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	30	3957 52	54,46
		_ -	3001,02	2.,.0

COD ICTAT	ACRO	N FOOLIO	DEDIMETRO	ETTABL FO
COD_ISTAT	AGRO		PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	26	4478,23	85,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	23	4993,59	95,97
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	21	5625,81	117,63
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	16	4234,37	79,69
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	11	2742,52	31,51
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	5	4789,44	75,04
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	4429,75	101,89
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2	11077,79	324,55
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	29	4004,33	62,85
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	24	4662,74	99,17
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	25	5638,35	90,68
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	20	4237,95	86,75
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	19	4783,43	107,76
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	14	3853,95	66,43
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	13	3696,29	59,42
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	6	4508,77	97,08
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	12	3965,60	85,35
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	7	4623,02	97,59
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	4	4815,71	130,00
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	3	8107,70	282,14
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	27		
			6158,53	85,06
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	32	4778,92	108,40
16071014	CASALVECCHIO DI PUGLIA	28	2905,94	42,70
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	22	9858,64	321,95
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	21	4699,67	80,05
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	17	5519,18	98,69
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	16	4914,31	95,91
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	19	4380,60	110,64
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	5	4345,90	84,77
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	12	4332,58	105,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	11	4303,24	60,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	4	5221,38	104,08
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	3	5401,84	129,20
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	8420,31	400,51
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2	8336,13	257,06
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	20	4435,15	98,37
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	18	4227,41	82,79
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13	5085,11	100,25
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	23	2540,62	23,75
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	14	4041,50	72,49
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	15	2620,37	29,90
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	6	4171,00	74,96
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	7	5192,37	66,23
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	9	4651,57	102,43
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	10	4405,16	71,38
16071016	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	8	4803,92	104,28
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	41	5258,33	108,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	40	5098,60	73,13
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	30	3573,06	27,36
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	31	2955,63	44,37
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	28	4729,13	73,07
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	25	4416,79	81,14
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	18	5073,55	131,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	17	4413,21	111,66
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	15	3200,83	46,35
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	45	2744,16	32,63
.557.1017	S. I. S. ELITO OF O BELLIN DI IONIN	.0	1	32,00

COD ICTAT	ACRO	N FOCUO	DEDIMETRO	ETTARI_FG
COD_ISTAT		_	PERIMETRO_	_
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	43 42	4369,20	92,62
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	44	4470,34 4672,47	98,34 97,21
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	36	4493,47	90,50
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	38	4110,22	93,70
16071017				63,94
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	39	3422,35	
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	37	4588,40	88,39
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	29	4729,26	121,08
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	33	3870,20	87,73
16071017		34	4233,31	69,25
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	46	1784,92	13,97
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	35	4523,94	70,05
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	21	3556,23	85,93
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	27	4497,08	99,67
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	26	3912,77	56,99
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	20	4379,10	80,26
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	19	4547,99	81,12
16071017	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	32	6422,96	56,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	29	9837,25	390,08
16071018	CELENZA VALFORTORE	30	8323,68	322,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	25	9717,91	409,62
16071018	CELENZA VALFORTORE	41	4150,30	101,52
16071018	CELENZA VALFORTORE	42	8111,77	203,19
16071018	CELENZA VALFORTORE	39	4307,19	67,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	19	8454,80	339,37
16071018	CELENZA VALFORTORE	18	3338,75	67,42
16071018	CELENZA VALFORTORE	6	9687,31	383,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	7	8304,38	356,40
16071018	CELENZA VALFORTORE	15	3834,50	82,44
16071018	CELENZA VALFORTORE	13	3703,58	59,43
16071018	CELENZA VALFORTORE	12	5044,26	115,92
16071018	CELENZA VALFORTORE	2	9942,73	182,58
16071018	CELENZA VALFORTORE	5	4329,15	106,41
16071018	CELENZA VALFORTORE	1	10962,93	336,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	31	5677,90	106,22
16071018	CELENZA VALFORTORE	32	4099,63	86,88
16071018	CELENZA VALFORTORE	33	10634,56	327,63
16071018	CELENZA VALFORTORE	40	3678,56	74,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	26	4567,75	109,10
16071018	CELENZA VALFORTORE	34	8904,34	328,04
16071018	CELENZA VALFORTORE	38	8401,89	285,38
16071018	CELENZA VALFORTORE	27	4896,34	67,09
16071018	CELENZA VALFORTORE	28	4797,49	84,74
16071018	CELENZA VALFORTORE	22	3581,10	76,65
16071018	CELENZA VALFORTORE	17	4004,56	91,60
16071018	CELENZA VALFORTORE	8	5566,09	102,23
16071018	CELENZA VALFORTORE	9	5189,53	91,95
16071018	CELENZA VALFORTORE	24	5523,34	142,25
16071018	CELENZA VALFORTORE	37	9586,96	355,16
16071018	CELENZA VALFORTORE	21	3365,58	50,00
16071018	CELENZA VALFORTORE	36	5069,85	147,57
16071018	CELENZA VALFORTORE	16	3361,65	56,98
16071018	CELENZA VALFORTORE	20	4181,58	85,11
16071018	CELENZA VALFORTORE	35	3548,38	62,81
16071018	CELENZA VALFORTORE	11	4376,58	77,77
16071018	CELENZA VALFORTORE	14	3168,49	53,28

COD_ISTAT	AGRO	NFOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071018	CELENZA VALFORTORE	4	3837,99	49,26
16071018	CELENZA VALFORTORE	3	3057,37	54,80
16071018	CELENZA VALFORTORE	10	4837,54	105,49
16071018	CELENZA VALFORTORE	23	3105,03	20,59
16071019	CELLE DI SAN VITO	17	9305,49	
			-	329,43
16071019	CELLE DI SAN VITO	16	4512,56	90,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	13	4369,60	118,41
16071019	CELLE DI SAN VITO	12	7719,25	208,74
16071019	CELLE DI SAN VITO	10	3254,60	55,47
16071019	CELLE DI SAN VITO	9	4931,43	92,38
16071019	CELLE DI SAN VITO	11	4044,71	82,84
16071019	CELLE DI SAN VITO	4	4380,70	89,53
		7	*	
16071019	CELLE DI SAN VITO		6657,47	96,68
16071019	CELLE DI SAN VITO	5	4869,63	105,04
16071019	CELLE DI SAN VITO	3	4597,00	85,60
16071019	CELLE DI SAN VITO	2	4825,47	91,12
16071019	CELLE DI SAN VITO	1	4177,15	71,95
16071019	CELLE DI SAN VITO	15	5034,38	112,22
16071019	CELLE DI SAN VITO	14	3925,59	74,34
16071019	CELLE DI SAN VITO	8	4688,93	103,09
			•	
16071019	CELLE DI SAN VITO	6	1126,53	4,32
16071022	DELICETO	37	10459,50	392,20
16071022	DELICETO	40	11191,03	462,32
16071022	DELICETO	36	4976,30	93,57
16071022	DELICETO	30	7255,69	260,77
16071022	DELICETO	43	9156,90	417,43
16071022	DELICETO	35	4900,66	121,67
16071022	DELICETO	34	4153,88	52,07
16071022			•	
	DELICETO	29	4083,39	87,55
16071022	DELICETO	42	9088,68	314,24
16071022	DELICETO	19	4700,32	75,77
16071022	DELICETO	28	9110,72	389,60
16071022	DELICETO	14	4477,18	110,72
16071022	DELICETO	13	4882,08	100,86
16071022	DELICETO	4	11547,42	539,51
16071022	DELICETO	41	8652,31	374,97
16071022	DELICETO	38	3822,12	57,65
16071022	DELICETO	31	7768,39	
				218,67
16071022	DELICETO	39	4848,78	106,07
16071022	DELICETO	22	5015,78	100,94
16071022	DELICETO	33	4545,67	96,42
16071022	DELICETO	23	4998,51	87,41
16071022	DELICETO	26	5039,60	99,78
16071022	DELICETO	20	4060,67	97,50
16071022	DELICETO	24	4870,49	65,11
16071022	DELICETO	21	5866,89	78,27
16071022	DELICETO	44	2132,57	21,08
16071022	DELICETO	16	4034,78	90,08
16071022	DELICETO	27	4756,51	115,14
16071022	DELICETO	15	3686,93	62,72
16071022	DELICETO	17	4455,76	110,60
16071022	DELICETO	25	6814,87	182,59
16071022	DELICETO	18	5278,59	116,92
16071022	DELICETO	11	6144,09	161,94
16071022	DELICETO	12	9213,11	303,79
16071022	DELICETO	9	5061,26	78,80
10011022		•	3331,20	70,00

COD_ISTAT	AGRO	NFOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071022	DELICETO	10	3698,77	74,16
16071022	DELICETO	5	4967,12	98,62
16071022	DELICETO	8	4753,30	117,72
16071023	FAETO	24	4890,79	86,18
16071023	FAETO	27	9773,04	429,81
16071023	FAETO	23	4061,43	49,52
16071023	FAETO	21	5075,28	110,36
16071023	FAETO	16	3289,28	62,17
16071023	FAETO	15	3909,05	63,61
16071023	FAETO	20	3860,88	79,18
16071023	FAETO	14	4705,45	84,07
16071023	FAETO	11	4172,64	99,19
16071023	FAETO	13	3450,84	46,47
16071023	FAETO	10	5348,67	
16071023	FAETO	8		108,94
16071023		7	5167,99	125,30
	FAETO		5347,61	123,29
16071023	FAETO	6	3774,86	76,18
16071023	FAETO	5	4463,77	54,93
16071023	FAETO	4	4289,81	86,91
16071023	FAETO	3	4321,46	57,96
16071023	FAETO	1	5135,15	99,95
16071023	FAETO	2	4096,21	82,32
16071023	FAETO	26	4833,01	95,96
16071023	FAETO	25	4060,13	98,14
16071023	FAETO	22	4686,56	123,42
16071023	FAETO	17	3816,24	79,44
16071023	FAETO	18	4701,19	67,99
16071023	FAETO	19	4125,98	94,02
16071023	FAETO	12	4592,12	83,36
16071023	FAETO	9	2251,40	16,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	191	5526,85	150,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	190	3916,72	96,39
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	189	4436,36	107,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	192	3040,67	39,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	181	5565,07	158,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	180	4134,38	79,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	173	6061,94	197,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	171	4056,63	87,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	161	4933,28	85,30
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	138	11148,08	449,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	137	11839,56	426,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	109	6750,11	147,28
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	90	8042,35	278,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	108	10940,15	457,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	70	12265,81	646,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	46	12156,47	585,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	69	10161,80	352,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	45	8528,84	315,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	37	7672,72	347,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	38	9186,06	403,48
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	32	8729,49	326,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	23	8370,10	277,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	184	5348,84	97,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	183	3165,79	41,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	185	4619,13	93,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	186	4577,02	97,36
10012020	CIVIUM THE OOLIA	100	1011 ₁ 02	37,30

COD_ISTAT	AGRO	N EOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	182	4286,05	76,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	175	6722,81	157,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	187	3862,19	58,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	176	4000,21	67,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	177	4959,02	129,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	188	3260,91	33,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	179	6934,65	185,95
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	178	5241,26	103,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	174	5750,42	204,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	172	5146,12	110,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	168	5424,19	96,35
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	165	3405,50	31,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	162	4807,35	132,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	164	5849,87	137,73
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	163	5450,66	163,34
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	167	5086,89	108,60
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	156	10877,06	216,58
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	160	2676,00	38,31
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	166	4609,40	82,87
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	170	10403,24	
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	151	5907,14	504,01
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	148		196,89
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	153	5112,38 5303,91	153,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	149		152,82 81,64
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	154	4237,12 5155,57	120,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	155	4181,44	
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	147	5067,73	98,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	150	4936,46	134,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	139		115,85
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	157	3665,07 8682,04	84,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	145	10099,37	209,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	130	7162,83	367,48 211,11
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	152	5270,33	
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	141	4463,00	117,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	158	11193,78	118,49
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	140		468,49 124,19
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	140	5066,49 4375,20	80,97
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	143	4730,50	105,68
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	131	,	
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	135	4732,82 4454,92	64,73 64,36
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	112	5963,17	157,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	114	4567,17	102,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	133	4532,75	89,50
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	111	15574,58	481,93
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	132	4624,28	93,05
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	122	5573,17	159,78
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	144	8432,23	281,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	128	3756,97	74,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	134	6337,41	136,94
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	113	4592,18	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	110	13413,58	569,20
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	127	5688,56	130,69
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	126	5099,69	105,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	123	5984,13	134,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	115	4961,79	119,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	125	4888,84	88,81
.0072020	OLUMNIA COLIN	.20	1000,0-1	1
				•

OOD IOTAT	4000	N FOOLIO	DEDIMETRO	ETTABL FO
COD_ISTAT	AGRO	_	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	124	5325,93	124,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	117	5647,78	126,40
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	116	5690,42	167,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	92	11709,76	406,77
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	94	10059,80	420,84
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	118	5533,78	102,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	103	5322,34	121,03
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	98	4339,43	99,90
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	101	4241,65	82,47
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	120	4821,62	82,65
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	72	11218,02	496,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	93	9010,37	366,54
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	119	5787,18	136,27
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	97	4848,10	114,18
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	105	5582,47	149,06
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	91	11160,75	382,38
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	71	11075,24	488,45
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	100	4196,55	78,66
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	99	4323,93	109,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	102	3621,17	54,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	96	5224,83	122,63
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	104	4737,07	79,26
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	85	6051,01	162,61
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	74	12641,95	414,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	78	5374,44	146,09
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	82	4776,67	102,14
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	83	5224,65	116,80
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	73	11335,88	420,99
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	49	10583,86	336,46
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	80	6323,73	126,76
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	84	5666,19	134,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	76	4828,56	81,98
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	75	4577,28	116,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	77	7258,13	230,25
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	79	4408,12	93,57
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	81	5173,34	120,96
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	59	7259,63	209,32
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	55	10695,13	455,00
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	60	4297,73	85,04
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	53	11723,31	541,51
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	63	6674,84	197,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	52	11970,53	425,86
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	48	10420,90	534,37
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	47	7924,93	315,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	61	3132,50	44,02
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	54	10389,69	299,71
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	50	6345,79	233,10
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	57	3953,70	99,72
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	39	14472,20	525,82
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	56	12468,98	454,83
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	40	8146,92	323,23
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	51	7238,36	193,17
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	41	8317,48	227,22
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	42	10841,52	399,08
16072023	GRAVINA IN PUGLIA	33	8218,59	343,85
16071028	LUCERA	151	5790,62	115,36

COD_ISTAT	AGRO	NFOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071028	LUCERA	150	10201,18	305,65
16071028	LUCERA	110	8811,89	346,38
16071028	LUCERA	89	8744,79	421,46
16071028	LUCERA	14	16685,55	307,25
16071028	LUCERA	111	9408,34	506,75
16072026	MINERVINO MURGE	199	7996,92	300,88
16072026	MINERVINO MURGE	196	7672,49	243,58
16072026	MINERVINO MURGE	200	8103,24	240,89
16072026	MINERVINO MURGE	195	6470,62	196,07
			,	,
16072026	MINERVINO MURGE	193	4524,81	98,23
16072026	MINERVINO MURGE	185	4501,53	84,19
			,	
16072026	MINERVINO MURGE	176	4438,30	102,16
16072026	MINERVINO MURGE	167	4713,07	104,53
16072026	MINERVINO MURGE	159	4889,31	111,26
16072026	MINERVINO MURGE	139	3389,57	47,03
16072026	MINERVINO MURGE	142	5407,94	118,35
16072026	MINERVINO MURGE	138	4811,65	108,33
16072026	MINERVINO MURGE	137	3667,19	76,48
16072026	MINERVINO MURGE	125	4348,69	114,83
				,
16072026	MINERVINO MURGE	110	5720,91	76,91
16072026	MINERVINO MURGE	103	3437,29	49,62
16072026	MINERVINO MURGE	69	4837,99	106,36
16072026	MINERVINO MURGE	70	4611,00	69,49
16072026	MINERVINO MURGE	102	2824,93	31,16
16072026	MINERVINO MURGE	57	6996,21	206,72
16072026	MINERVINO MURGE	197	8605,30	354,48
16072026	MINERVINO MURGE	194	5090,42	103,13
			,	
16072026	MINERVINO MURGE	189	10034,74	369,35
16072026	MINERVINO MURGE	187	4932,60	133,07
16072026	MINERVINO MURGE	186	3880,70	89,61
16072026	MINERVINO MURGE	188	4587,95	81,95
16072026	MINERVINO MURGE	183	4455,50	99,70
16072026	MINERVINO MURGE	184	5185,41	103,31
16072026	MINERVINO MURGE	178	3870,40	74,78
16072026	MINERVINO MURGE	182	4051,59	69,37
16072026	MINERVINO MURGE	179	6896,88	127,97
16072026	MINERVINO MURGE	177	4920,32	51,00
16072026	MINERVINO MURGE	169	3808,56	74,32
16072026	MINERVINO MURGE	168	4703,31	80,95
16072026	MINERVINO MURGE	161	4144,53	71,89
16072026	MINERVINO MURGE	162	3752,18	61,36
16072026	MINERVINO MURGE	160	3870,98	84,59
16072026	MINERVINO MURGE	145	4873,24	100,35
16072026	MINERVINO MURGE	143	5190,04	91,87
16072026	MINERVINO MURGE	140	4476,39	100,53
16072026	MINERVINO MURGE	141	5326,28	92,73
		146	4215,96	
16072026	MINERVINO MURGE		,	96,37
16072026	MINERVINO MURGE	144	4696,04	80,06
16072026	MINERVINO MURGE	128	4916,58	83,12
16072026	MINERVINO MURGE	131	3175,81	32,36
16072026	MINERVINO MURGE	130	4308,32	94,95
16072026	MINERVINO MURGE	126	3497,04	45,24
16072026	MINERVINO MURGE	112	4262,43	69,57
16072026	MINERVINO MURGE	114	3576,73	48,21
16072026	MINERVINO MURGE	127	5513,14	109,07
10012020	MINATIVATION MOUGE	121	0010,17	109,07

000 10717	4000		DED!!!	
COD_ISTAT	AGRO	_	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072026	MINERVINO MURGE	111	4965,56	102,91
16072026	MINERVINO MURGE	129	3489,37	61,56
16072026	MINERVINO MURGE	113	4045,69	82,91
16072026	MINERVINO MURGE	106	5260,12	104,41
16072026	MINERVINO MURGE	107	4343,80	67,67
16072026	MINERVINO MURGE	105	5488,73	118,42
16072026	MINERVINO MURGE	76	4790,80	122,94
16072026	MINERVINO MURGE	104	5454,35	98,62
16072026	MINERVINO MURGE	101	3912,27	61,39
16072026	MINERVINO MURGE	71	4563,29	85,01
16072026	MINERVINO MURGE	72	3971,04	85,60
16072026	MINERVINO MURGE	74	5051,58	129,03
16072026	MINERVINO MURGE	73	5810,50	106,03
16072026	MINERVINO MURGE	44	6586,16	184,12
16072026	MINERVINO MURGE	58	8413,31	227,00
16072026	MINERVINO MURGE	43	7594,66	176,13
16072026	MINERVINO MURGE	45	6957,68	243,10
16072026	MINERVINO MURGE	59	5793,86	113,91
16072026	MINERVINO MURGE	42	3027,66	40,17
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	29	5475,69	121,94
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	30	5233,60	154,63
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	28	5370,96	108,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	25	6126,67	129,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	24	6366,19	131,79
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	23	4249,50	109,48
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	17 21	5311,31	135,41
16071032 16071032	MONTELEONE DI PUGLIA MONTELEONE DI PUGLIA	16	8094,38 5166,59	216,35
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	10	4136,59	101,60
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	7	5492,41	107,43 130,03
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	9	5198,92	119,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	4	5204,80	147,01
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	6	5717,51	94,15
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	3	4171,52	75,08
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	1	4772,71	106,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	2	4992,19	88,19
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	27	5591,19	132,64
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	26	5594,45	106,07
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	19	6039,56	140,83
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	20	5953,22	140,71
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	18	5586,73	147,87
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	14	5190,55	117,42
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	15	4535,80	96,40
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	12	5208,66	137,09
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	11	5647,99	132,95
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	13	2544,45	29,97
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	8	5768,52	136,50
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	5	4781,77	125,49
16071032	MONTELEONE DI PUGLIA	22	5501,41	122,07
16071034	MOTTA MONTECORVINO	18	5178,93	98,22
16071034	MOTTA MONTECORVINO	19	3549,94	54,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	9	4743,70	79,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	7	4538,15	90,59
16071034	MOTTA MONTECORVINO	2	4724,88	112,64
16071034	MOTTA MONTECORVINO	4	4129,25	89,95
16071034	MOTTA MONTECORVINO	5	4367,57	104,34
			I	

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071034	MOTTA MONTECORVINO	1	8311,53	244,55
16071034	MOTTA MONTECORVINO	15	5136,46	107,15
16071034	MOTTA MONTECORVINO	11	4791,57	97,93
16071034	MOTTA MONTECORVINO	13	4613,15	98,50
16071034	MOTTA MONTECORVINO	14	4255,14	87,87
16071034	MOTTA MONTECORVINO	16	4812,62	120,98
16071034	MOTTA MONTECORVINO	10	4092,30	97,17
16071034	MOTTA MONTECORVINO	12	4075,63	66,71
16071034	MOTTA MONTECORVINO	8	4725,11	115,62
16071034	MOTTA MONTECORVINO	20	1483,39	12,88
16071034	MOTTA MONTECORVINO	3	5410,30	120,58
16071034	MOTTA MONTECORVINO	6	4518,37	84,81
16071034	MOTTA MONTECORVINO	17	5239,93	90,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	67	5086,14	105,96
16071035	ORSARA DI PUGLIA	65	5459,77	77,58
16071035	ORSARA DI PUGLIA	56	4055,84	86,85
16071035	ORSARA DI PUGLIA	66	4887,74	94,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	15	5639,67	85,06
16071035	ORSARA DI PUGLIA	58	4324,31	92,81
16071035	ORSARA DI PUGLIA	63	5084,02	144,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	64	4065,99	64,79
16071035	ORSARA DI PUGLIA	14	5550,30	134,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	4	12285,28	421,54
16071035	ORSARA DI PUGLIA	49	4826,45	107,38
16071035	ORSARA DI PUGLIA	48	4939,14	93,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	5	4604,40	106,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	6	5230,63	140,95
16071035	ORSARA DI PUGLIA	34	4861,19	128,19
16071035	ORSARA DI PUGLIA	42	5470,17	76,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	23	5694,34	151,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	16	5993,47	165,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	2	5324,12	111,64
16071035	ORSARA DI PUGLIA	17	4851,74	109,05
16071035	ORSARA DI PUGLIA	1	5050,79	118,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	18	4644,45	105,43
16071035	ORSARA DI PUGLIA	60	4191,81	78,69
16071035	ORSARA DI PUGLIA	62	4757,93	74,96 56,70
16071035	ORSARA DI PUGLIA	61	3477,33	94,02
16071035	ORSARA DI PUGLIA	57 51	4706,08 5854,30	135,22
16071035	ORSARA DI PUGLIA	51 52	5346,38	96,24
16071035	ORSARA DI PUGLIA	52	5040,83	123,44
16071035	ORSARA DI PUGLIA ORSARA DI PUGLIA	55 55	5080,02	111,04
16071035 16071035	ORSARA DI PUGLIA	59	4379,61	82,72
16071035	ORSARA DI PUGLIA	13	5310,63	133,65
16071035	ORSARA DI PUGLIA	12	4842,10	119,75
16071035	ORSARA DI PUGLIA	54	4921,91	78,48
16071035	ORSARA DI PUGLIA	11	5197,65	139,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	44	5095,12	111,71
16071035	ORSARA DI PUGLIA	45	6099,07	155,36
16071035	ORSARA DI PUGLIA	50	2532,33	33,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	46	5569,56	159,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	10	5417,58	117,16
16071035	ORSARA DI PUGLIA	47	4432,41	110,66
16071035	ORSARA DI PUGLIA	36	5717,10	146,09
16071035	ORSARA DI PUGLIA	43	6221,93	136,75
				Ц.

COD_ISTAT	AGRO	NFCGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071035	ORSARA DI PUGLIA	9	5345,36	106,68
16071035	ORSARA DI PUGLIA	8	5077,32	134,92
16071035	ORSARA DI PUGLIA	7	4731,34	117,49
16071035	ORSARA DI PUGLIA	39	5285,92	126,55
				120,03
16071035	ORSARA DI PUGLIA	41	5707,24	,
16071035	ORSARA DI PUGLIA	40	5470,95	131,26
16071035	ORSARA DI PUGLIA	37	5068,50	139,20
16071035	ORSARA DI PUGLIA	35	4397,67	96,56
16071035	ORSARA DI PUGLIA	33	5079,16	95,62
16071035	ORSARA DI PUGLIA	38	4752,93	112,08
16071035	ORSARA DI PUGLIA	30	5090,31	84,32
16071035	ORSARA DI PUGLIA	3	5164,32	119,15
16071035	ORSARA DI PUGLIA	32	4755,34	140,07
16071035	ORSARA DI PUGLIA	31	6306,24	139,46
16071035	ORSARA DI PUGLIA	20	4376,68	97,73
16071035	ORSARA DI PUGLIA	19	5285,88	99,26
16071037	PANNI	38	2649,27	46,78
16071037	PANNI	35	4649,61	119,37
16071037	PANNI	32	4094,98	63,47
16071037	PANNI	37	4119,46	105,05
16071037	PANNI	28	3559,49	74,26
16071037	PANNI	33	5092,21	112,87
16071037	PANNI	27	4278,75	86,00
16071037	PANNI	19	4628,59	91,34
16071037	PANNI	26	4526,58	111,06
16071037	PANNI	11	4851,48	124,90
16071037	PANNI	12	4487,23	74,52
16071037	PANNI	18	5161,56	108,41
16071037	PANNI	6	4866,27	72,02
16071037	PANNI	1	4589,55	78,67
16071037	PANNI	2	6681,24	140,05
16071037	PANNI	3	3951,95	48,02
16071037	PANNI	10	5893,78	126,06
16071037	PANNI	4	4285,66	86,08
16071037	PANNI	5	5253,64	107,19
16071037	PANNI	36	4350,20	82,24
16071037	PANNI	29	3293,24	40,66
16071037	PANNI	30	3753,26	87,55
16071037	PANNI	31	2713,27	30,43
16071037	PANNI	20	4977,36	128,32
16071037	PANNI	21	5364,92	122,07
16071037	PANNI	22	4775,65	110,97
16071037	PANNI	34	3767,95	74,77
16071037	PANNI	25	3798,21	72,38
16071037	PANNI	23	3609,56	69,35
16071037	PANNI	15	3791,99	73,99
16071037	PANNI	14	3364,90	33,37
16071037	PANNI	24	5536,09	99,06
16071037	PANNI	13	4551,93	82,11
		16	3509,16	75,96
16071037	PANNI			
16071037	PANNI	8	4265,32	85,61
16071037	PANNI	7	4025,18	56,21
16071037	PANNI	17	3607,39	68,01
16071037	PANNI	9	5767,67	104,69
16071039	PIETRAMONTECORVINO	29	10107,88	561,53
16071039	PIETRAMONTECORVINO	33	6958,55	191,94
				V

COD_ISTAT		_	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071039	PIETRAMONTECORVINO	30	4147,27	104,09
16071039	PIETRAMONTECORVINO	19	4369,96	84,61
16071039	PIETRAMONTECORVINO	31	4365,27	94,68
16071039	PIETRAMONTECORVINO	27	8430,44	317,62
16071039	PIETRAMONTECORVINO	39	8775,41	421,35
16071039	PIETRAMONTECORVINO	25	8505,07	239,74
16071039	PIETRAMONTECORVINO	7	5298,40	56,16
16071039	PIETRAMONTECORVINO	36	9114,24	320,39
16071039	PIETRAMONTECORVINO	13	4748,41	111,91
16071039	PIETRAMONTECORVINO	6	8138,56	292,46
16071039	PIETRAMONTECORVINO	26	13506,54	205,58
		28		407,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO		9135,08	,
16071039	PIETRAMONTECORVINO	35	9180,25	323,30
16071039	PIETRAMONTECORVINO	12	5133,28	95,47
16071039	PIETRAMONTECORVINO	10	4719,70	111,40
16071039	PIETRAMONTECORVINO	24	4102,13	76,81
16071039	PIETRAMONTECORVINO	11	4269,13	100,92
16071039	PIETRAMONTECORVINO	2	9973,13	444,33
16071039	PIETRAMONTECORVINO	37	4491,19	80,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	34	11302,47	352,59
16071039	PIETRAMONTECORVINO	3	7929,12	198,10
16071039	PIETRAMONTECORVINO	18	4661,38	116,55
16071039	PIETRAMONTECORVINO	20	3908,11	92,82
16071039	PIETRAMONTECORVINO	21	4871,18	122,35
16071033	PIETRAMONTECORVINO	22	4297,26	114,95
	PIETRAMONTECORVINO	17	4094,26	91,80
16071039			-	
16071039	PIETRAMONTECORVINO	32	4631,47	122,21
16071039	PIETRAMONTECORVINO	16	4041,02	78,12
16071039	PIETRAMONTECORVINO	8	8134,93	98,13
16071039	PIETRAMONTECORVINO	15	4576,94	101,05
16071039	PIETRAMONTECORVINO	40	1981,04	18,04
16071039	PIETRAMONTECORVINO	23	4357,76	104,37
16071039	PIETRAMONTECORVINO	14	4451,13	83,11
16071039	PIETRAMONTECORVINO	5	4202,28	92,56
16071039	PIETRAMONTECORVINO	9	4667,62	107,28
16071039	PIETRAMONTECORVINO	4	6830,54	245,78
16071039	PIETRAMONTECORVINO	38	5108,74	73,16
16072034	POGGIORSINI	11	10579,28	340,48
16072034	POGGIORSINI	13	8499,30	146,87
16072034	POGGIORSINI	7	9620,97	428,41
16072034	POGGIORSINI	3	9483,90	417,32
16072034	POGGIORSINI	18	9267,24	247,03
16072034	POGGIORSINI	16	4695,73	101,66
16072034	POGGIORSINI	14	3222,54	61,52
16072034	POGGIORSINI	17	6015,95	109,35
16072034	POGGIORSINI	8	9271,15	314,41
16072034	POGGIORSINI	12	5353,93	86,74
		15	5526,35	133,92
16072034	POGGIORSINI	10	10559,70	352,78
16072034	POGGIORSINI		·	
16072034	POGGIORSINI	9	3679,04	66,59
16072034	POGGIORSINI	19	2322,94	33,78
16072034	POGGIORSINI	4	8735,17	349,74
16072034	POGGIORSINI	5	6411,35	202,86
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	35	7948,48	308,25
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	36	8961,00	419,00
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	30	12353,54	423,76

COD_ISTAT	AGRO	N FOCUO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	28	5588,32	_
16071042	ROCCHETTA SANTANTONIO		-	150,19
		34	10187,64	337,56
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	32	11347,25	566,27
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	27	4638,58	98,89
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	31	9921,55	377,66
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	33	6982,00	249,46
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	29	11043,57	474,64
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	16	5661,40	121,31
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	23	4472,14	105,90
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	15	8370,50	287,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	9	4891,76	84,08
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	3	8381,72	271,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	8	6118,84	169,62
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2	10441,30	378,60
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1	9968,84	405,82
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	25	4509,01	88,44
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	18	4558,06	112,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	26	5111,83	148,65
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	21	4283,99	66,74
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	20	3089,34	47,57
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	24	2989,60	49,97
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	17	5997,72	107,35
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	19	1182,19	6,92
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	13	5044,84	112,21
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	12	4242,32	83,33
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	22	4818,86	101,46
16071042	ROCCHETTA SANTANTONIO	14		
			8696,76	372,05
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	6	4551,98	126,42
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	5	5065,86	133,26
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10	5330,00	109,01
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	11	4513,05	84,48
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	7	5531,27	117,39
16071042	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	4	4141,14	84,10
16071044	ROSETO VALFORTORE	36	4099,23	67,72
16071044	ROSETO VALFORTORE	32	4439,03	87,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	28	4250,17	89,63
16071044	ROSETO VALFORTORE	33	5505,24	115,41
16071044	ROSETO VALFORTORE	34	4216,42	85,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	27	4608,72	100,39
16071044	ROSETO VALFORTORE	30	10927,25	383,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	23	11469,83	475,89
16071044	ROSETO VALFORTORE	22	3875,86	75,91
16071044	ROSETO VALFORTORE	15	5144,87	150,12
16071044	ROSETO VALFORTORE	7	5205,06	123,36
16071044	ROSETO VALFORTORE	6	4395,72	118,85
16071044	ROSETO VALFORTORE	3	5100,21	104,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	14	4611,64	103,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	2	5715,33	164,45
16071044	ROSETO VALFORTORE	1	5221,74	129,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	5	5542,01	124,76
16071044	ROSETO VALFORTORE	4	4693,73	119,82
16071044	ROSETO VALFORTORE	35	4082,26	91,46
16071044	ROSETO VALFORTORE	31	8905,76	420,74
16071044	ROSETO VALFORTORE	29	4589,39	71,17
16071044	ROSETO VALFORTORE	24	6735,19	161,77
16071044	ROSETO VALFORTORE	25	4728,93	106,45
				100,40

COD_ISTAT	AGRO	_	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071044	ROSETO VALFORTORE	17	5167,14	115,69
16071044	ROSETO VALFORTORE	26	4534,26	107,13
16071044	ROSETO VALFORTORE	16	5614,45	122,51
16071044	ROSETO VALFORTORE	18	4714,91	127,97
16071044	ROSETO VALFORTORE	20	4666,56	112,90
16071044	ROSETO VALFORTORE	19	4122,27	82,80
16071044	ROSETO VALFORTORE	9	5120,40	127,48
16071044	ROSETO VALFORTORE	21	4581,85	83,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	8	4889,54	130,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	11	4437,66	88,86
16071044	ROSETO VALFORTORE	39	1457,75	8,81
16071044	ROSETO VALFORTORE	12	•	•
			5097,31	118,29
16071044	ROSETO VALFORTORE	10	5423,66	122,59
16071044	ROSETO VALFORTORE	38	830,94	4,38
16071044	ROSETO VALFORTORE	37	1124,84	5,49
16071044	ROSETO VALFORTORE	13	5116,76	120,96
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	29	8981,65	388,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	23	4116,86	64,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	4	6696,27	197,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	10	5188,51	117,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	7	4609,75	63,90
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	3	3162,25	48,40
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	2	5674,25	109,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	9	3635,93	75,83
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	6	4672,87	83,55
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	8		
			4152,15	84,03
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	1	4497,61	77,81
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	26	3967,30	84,58
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	25	3242,16	63,56
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	28	5341,55	130,06
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	27	5564,21	146,36
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	24	3849,86	63,47
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	21	4473,00	103,08
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	18	5063,15	131,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	22	4355,03	93,41
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	19	4264,52	91,79
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	20	4917,75	110,16
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	12	2671,53	19,72
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	17	5011,66	108,33
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	16	3750,84	77,80
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	15	4743,08	85,66
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	11	4539,23	93,70
16071048	SAN MARCO LA CATOLA	5	4052,49	75,47
16071048	SANT'AGATA DI PUGLIA	78	9763,90	299,36
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	77	3647,76	54,29
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	71	9778,40	294,56
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	76	4725,25	115,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	69	4763,06	120,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	68	8268,04	318,02
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	54	4251,17	93,97
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	62	8834,20	254,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	53	8557,31	325,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	36	3970,48	74,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	35	3614,55	61,47
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	49	4063,21	68,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	18	5231,38	83,84
			· (-,-
			-	

			_	
COD_ISTAT	AGRO		PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	34	4158,32	81,14
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	21	6198,62	76,13
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	20	3081,24	43,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	19	3421,21	60,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	52	9883,66	461,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	23	4833,58	122,05
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	8	11105,79	531,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	13	8370,45	447,94
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	1	8683,00	201,59
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	14	10511,35	295,71
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	10	8567,74	•
			•	233,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	11	9051,59	346,87
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	2	4699,44	119,77
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	5	5790,72	114,79
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	74	4626,23	90,61
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	72	4615,68	107,90
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	73	2591,67	26,70
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	75	4707,78	113,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	66	4149,96	108,49
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	64	4549,00	110,92
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	63	5017,56	134,50
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	67	8326,35	238,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	65	3865,98	73,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	57	5619,66	130,39
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	58	4840,72	109,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	48	7282,31	227,28
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	59	5233,62	
				164,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	51	4406,85	111,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	61	4768,99	69,00
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	55	4209,62	88,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	37	3392,06	50,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	46	4360,61	87,67
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	38	4298,94	102,93
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	39	3589,77	62,32
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	50	4006,91	78,26
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	56	5173,96	100,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	40	3678,20	80,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	22	6552,48	266,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	41	4772,90	77,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	47	9099,15	318,54
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	42	5152,87	72,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	33	7512,09	303,20
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	44	3857,01	69,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	43	2042,84	22,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	29	4911,12	116,69
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	45	4800,61	82,42
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	17	5052,21	117,64
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	28	3729,23	76,09
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	24	4724,51	122,89
		26	4527,80	
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA			81,73
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	31	3464,50	57,31
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	27	2718,41	39,10
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	30	3244,64	55,03
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	25	4592,33	82,04
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	15	3873,63	63,33
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	12	10535,58	↑ 516,62
				11


COD_ISTAT	AGRO	_	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	9	8289,97	271,40
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	4	5219,05	137,62
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	3	4418,73	100,81
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	7	5220,72	94,84
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	6	6493,88	120,80
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	32	3218,97	54,60
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	16	5145,60	93,57
16071052	SANT'AGATA DI PUGLIA	70	8589,40	372,53
16072042	SPINAZZOLA	124	3703,80	67,45
16072042		116	3041,49	
	SPINAZZOLA			26,89
16072042	SPINAZZOLA	123	3873,91	73,64
16072042	SPINAZZOLA	115	5692,50	112,45
16072042	SPINAZZOLA	114	4905,48	50,44
16072042	SPINAZZOLA	125	4045,39	41,64
16072042	SPINAZZOLA	143	4940,06	98,68
16072042	SPINAZZOLA	109	5531,44	130,02
16072042	SPINAZZOLA	141	4604,84	90,86
16072042	SPINAZZOLA	104	5927,21	143,35
16072042	SPINAZZOLA	101	3358,06	51,16
16072042	SPINAZZOLA	134	5345,20	60,54
16072042	SPINAZZOLA	98	4127,81	93,91
16072042	SPINAZZOLA	96	4201,86	64,77
16072042	SPINAZZOLA	94	5040,89	71,10
				,
16072042	SPINAZZOLA	89	6655,43	199,27
16072042	SPINAZZOLA	88	3512,34	71,27
16072042	SPINAZZOLA	83	4887,25	107,52
16072042	SPINAZZOLA	84	5616,98	165,32
16072042	SPINAZZOLA	82	3685,73	62,46
16072042	SPINAZZOLA	23	4783,82	102,16
16072042	SPINAZZOLA	11	5471,95	124,80
16072042	SPINAZZOLA	13	4800,43	77,99
16072042	SPINAZZOLA	24	3826,18	60,34
16072042	SPINAZZOLA	26	3502,07	70,41
16072042	SPINAZZOLA	12	4152,07	72,07
16072042	SPINAZZOLA	7	5460,57	116,91
16072042	SPINAZZOLA	10	6048,50	120,01
16072042	SPINAZZOLA	5	6023,73	123,15
		9		
16072042	SPINAZZOLA		5530,20	120,11
16072042	SPINAZZOLA	4	4187,66	83,18
16072042	SPINAZZOLA	6	6221,25	127,93
16072042	SPINAZZOLA	3	5877,82	107,97
16072042	SPINAZZOLA	2	5808,36	101,56
16072042	SPINAZZOLA	1	5297,03	98,96
16072042	SPINAZZOLA	112	4877,85	93,74
16072042	SPINAZZOLA	122	4814,99	128,36
16072042	SPINAZZOLA	129	3513,71	61,34
16072042	SPINAZZOLA	130	5222,15	97,21
16072042	SPINAZZOLA	108	5709,96	137,34
16072042	SPINAZZOLA	121	8359,26	166,29
16072042	SPINAZZOLA	128	3437,70	60,46
16072042	SPINAZZOLA	103	5215,22	118,73
16072042	SPINAZZOLA	142	7473,89	274,57
16072042	SPINAZZOLA	139	4373,93	104,24
		120	3425,63	50,84
16072042	SPINAZZOLA			
16072042	SPINAZZOLA	133	4035,22	91,36
16072042	SPINAZZOLA	119	4426,98	78,64

COD_ISTAT	AGRO	N. FOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	140	3870,42	93,74
16072042	SPINAZZOLA	107	5514,52	73,17
16072042	SPINAZZOLA	127	4631,04	80,16
16072042	SPINAZZOLA	111	6273,64	159,53
16072042	SPINAZZOLA	106	6461,61	101,14
16072042	SPINAZZOLA	138	4788,70	63,99
		100		100,86
16072042	SPINAZZOLA		6746,95	,
16072042	SPINAZZOLA	132	4259,72	104,66
16072042	SPINAZZOLA	118	5570,86	126,18
16072042	SPINAZZOLA	81	9554,24	339,86
16072042	SPINAZZOLA	110	4455,27	95,49
16072042	SPINAZZOLA	131	4844,16	91,30
16072042	SPINAZZOLA	99	5920,77	101,91
16072042	SPINAZZOLA	105	7089,63	138,48
16072042	SPINAZZOLA	126	4996,27	112,45
16072042	SPINAZZOLA	78	8580,48	336,93
16072042	SPINAZZOLA	102	6037,14	130,60
16072042	SPINAZZOLA	137	4563,55	66,81
16072042	SPINAZZOLA	117	5128,20	54,06
16072042	SPINAZZOLA	79	10172,84	454,50
16072042	SPINAZZOLA	61	5320,67	106,61
16072042	SPINAZZOLA	135	4097,88	63,31
16072042	SPINAZZOLA	42	5264,05	139,86
16072042	SPINAZZOLA	97	5306,48	83,23
16072042	SPINAZZOLA	60	5696,47	123,08
16072042	SPINAZZOLA	43	5361,59	125,60
16072042	SPINAZZOLA	91	4494,01	108,92
16072042	SPINAZZOLA	93	6942,40	165,07
16072042	SPINAZZOLA	36	4647,66	100,09
16072042	SPINAZZOLA	95	7674,70	124,16
16072042	SPINAZZOLA	92	2481,00	26,22
16072042	SPINAZZOLA	55	5272,08	78,45
16072042	SPINAZZOLA	58	5137,90	127,22
16072042	SPINAZZOLA	90	3385,20	38,08
16072042	SPINAZZOLA	34	5141,97	103,61
16072042	SPINAZZOLA	56	4168,32	58,86
16072042	SPINAZZOLA	53	6405,55	151,68
16072042	SPINAZZOLA	40	5710,21	92,43
16072042	SPINAZZOLA	45	5864,16	148,78
16072042	SPINAZZOLA	86	4738,86	106,20
16072042	SPINAZZOLA	136	11560,18	430,71
16072042	SPINAZZOLA	32	5123,83	160,33
16072042	SPINAZZOLA	49	4137,32	91,79
16072042	SPINAZZOLA	54	6109,61	98,81
16072042	SPINAZZOLA	31	3528,54	66,06
16072042	SPINAZZOLA	41	2284,42	13,96
16072042	SPINAZZOLA	57	4553,06	77,41
16072042	SPINAZZOLA	59	4459,42	104,09
16072042	SPINAZZOLA	46	4881,24	107,02
16072042	SPINAZZOLA	50	4865,28	88,61
16072042	SPINAZZOLA	35	5840,08	141,39
	SPINAZZOLA	145	4491,33	68,95
16072042			4977,00	100,62
16072042	SPINAZZOLA	39		
16072042	SPINAZZOLA	52	3185,13	36,27
16072042	SPINAZZOLA	33	5316,47	94,43
16072042	SPINAZZOLA	144	2316,73	16,01
				11


COD_ISTAT	AGRO	_	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16072042	SPINAZZOLA	17	5059,98	111,36
16072042	SPINAZZOLA	20	5622,45	84,81
16072042	SPINAZZOLA	47	1874,28	20,15
16072042	SPINAZZOLA	51	7384,74	106,24
16072042	SPINAZZOLA	37	4283,43	83,50
16072042	SPINAZZOLA	27	3634,98	43,09
16072042	SPINAZZOLA	48	4996,03	103,77
16072042	SPINAZZOLA	29	3140,26	34,79
16072042	SPINAZZOLA	28	5021,45	74,20
16072042	SPINAZZOLA	25	4037,32	73,98
16072042	SPINAZZOLA	18	5213,70	81,33
16072042	SPINAZZOLA	19	5946,72	119,73
16072042	SPINAZZOLA	14	4590,18	51,20
			-	
16072042	SPINAZZOLA	8	5702,73	118,39
16072042	SPINAZZOLA	30	4379,27	65,85
16072042	SPINAZZOLA	15	8136,86	89,33
16072042	SPINAZZOLA	44	5390,09	135,04
16072042	SPINAZZOLA	38	4129,19	57,28
16072042	SPINAZZOLA	16	6017,77	91,29
16072042	SPINAZZOLA	87	2882,29	31,24
16072042	SPINAZZOLA	85	3549,17	70,36
16072042	SPINAZZOLA	21	6219,91	89,37
16072042	SPINAZZOLA	22	6489,61	147,69
16071058	TROIA	8	10366,50	519,85
16071058	TROIA	9	10117,80	368,50
16071058	TROIA	59	10231,05	529,47
16071058	TROIA	5	11821,70	499,91
16071058	TROIA	4	4484,06	110,44
16071058	TROIA	3	8413,33	311,08
16071058	TROIA	2	10251,75	520,27
16071058	TROIA	1	7354,70	279,61
16071058	TROIA	6	11668,96	424,17
16071058		55	4209,44	88,65
	TROIA		10009,40	
16071058	TROIA	58 7		181,50 570,47
16071058	TROIA		10826,34	570,17
16071058	TROIA	57	5065,53	122,26
16071058	TROIA	56	4001,32	85,63
16071058	TROIA	48	3298,10	54,84
16071058	TROIA	51	5702,13	139,52
16071058	TROIA	46	4090,86	75,74
16071058	TROIA	54	4249,20	66,09
16071058	TROIA	49	4828,14	81,95
16071058	TROIA	47	2702,00	26,18
16071058	TROIA	50	4977,89	129,72
16071058	TROIA	41	5357,58	124,48
16071058	TROIA	42	4822,20	69,57
16071058	TROIA	40	3831,97	63,49
16071058	TROIA	44	4798,90	94,40
16071058	TROIA	45	4363,16	70,48
16071058	TROIA	37	4768,95	89,78
16071058	TROIA	39	5363,24	122,71
16071058	TROIA	38	4492,84	114,49
16071058	TROIA	36	4347,75	97,06
16071058	TROIA	43	7018,04	161,60
16071058	TROIA	13	9548,42	403,82
16071058	TROIA	35	4670,52	105,42
1007 1000	INOIA	00	.575,02	1 100,42

COD_ISTAT	AGRO	NFOGLIO	PERIMETRO_	ETTARI_FG
16071058	TROIA	14	9923,72	372,08
16071058	TROIA	34	5262,55	160,62
16071061	VOLTURARA APPULA	36	4813,71	121,32
16071061	VOLTURARA APPULA	37	3642,32	67,86
16071061	VOLTURARA APPULA	38	4673,73	80,05
16071061	VOLTURARA APPULA	34	8617,85	269,09
16071061	VOLTURARA APPULA	17	4794,58	125,64
16071061	VOLTURARA APPULA	28	8569,16	390,96
16071061	VOLTURARA APPULA	29	10565,02	421,96
16071061	VOLTURARA APPULA	30	4827,36	105,77
16071061	VOLTURARA APPULA	33	8218,71	338,92
16071061	VOLTURARA APPULA	32	3969,97	72,77
16071061	VOLTURARA APPULA	31	4261,72	64,54
		16	4399,37	109,34
16071061	VOLTURARA APPULA			
16071061	VOLTURARA APPULA	15	4604,23	109,30
16071061	VOLTURARA APPULA	21	5548,64	109,84
16071061	VOLTURARA APPULA	25	3977,61	76,59
16071061	VOLTURARA APPULA	20	4281,53	92,75
16071061	VOLTURARA APPULA	12	4398,34	87,86
16071061	VOLTURARA APPULA	6	4525,90	108,73
16071061	VOLTURARA APPULA	2	3148,26	53,14
16071061	VOLTURARA APPULA	11	3505,76	56,67
16071061	VOLTURARA APPULA	5	5676,62	122,99
16071061	VOLTURARA APPULA	1	9955,63	498,46
16071061	VOLTURARA APPULA	35	4358,90	98,75
16071061	VOLTURARA APPULA	27	3485,14	54,22
16071061	VOLTURARA APPULA	18	8705,24	414,46
16071061	VOLTURARA APPULA	24	5315,84	96,85
16071061	VOLTURARA APPULA	23	3846,11	58,46
16071061	VOLTURARA APPULA	26	4986,24	65,24
16071061	VOLTURARA APPULA	22	3592,45	58,75
16071061	VOLTURARA APPULA	14	3417,03	71,04
16071061	VOLTURARA APPULA	13	3764,47	76,04
16071061	VOLTURARA APPULA	19	5391,75	117,30
16071061	VOLTURARA APPULA	7	4983,22	83,45
16071061	VOLTURARA APPULA	10	4305,58	71,77
16071061	VOLTURARA APPULA	39	1883,01	18,71
16071061	VOLTURARA APPULA	8	7700,38	141,02
16071061	VOLTURARA APPULA	9	4699,30	90,03
16071061	VOLTURARA APPULA	4	4529,95	88,41
16071061	VOLTURARA APPULA	3	4573,53	126,61
	VOLTURANO APPULA	38	7787,71	295,42
16071062		29	4529,82	98,60
16071062	VOLTURINO	30	5201,98	92,81
16071062	VOLTURINO	37	5298,14	85,30
16071062	VOLTURINO			156,24
16071062	VOLTURINO	25	5625,25	
16071062	VOLTURINO	23	4775,74	88,62
16071062	VOLTURINO	24	5367,96	78,06
16071062	VOLTURINO	18	5426,37	115,69
16071062	VOLTURINO	22	4898,15	106,67
16071062	VOLTURINO	17	4562,67	95,23
16071062	VOLTURINO	21	2138,17	25,95
16071062	VOLTURINO	5	4758,11	126,96
16071062	VOLTURINO	2	7103,30	210,19
16071062	VOLTURINO	8	11180,54	563,70
16071062	VOLTURINO	3	8226,15	290,15

COD_ISTAT 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062	AGRO VOLTURINO	1 31 35 28 34 27 13 36	PERIMETRO_ 3484,00 4449,65 3446,43 5139,08 4630,08 6111,40 3712,54 5343,90	ETTARI_FG 51,17 101,14 48,93 72,43 126,45 97,97 86,84 70,81
16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062 16071062	VOLTURINO	40 32 33 20 26 39 14 19 12 16 15	1021,29 5185,77 4965,15 5901,17 6433,99 1046,16 4265,63 4544,31 4417,55 4334,76 5016,31 5303,31	5,30 93,13 107,45 86,33 81,65 6,65 68,24 108,23 81,56 103,84 106,91 157,94
16071062 16071062	VOLTURINO VOLTURINO	6 4	4900,96 8680,27	143,36 446,60




AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO Comuni Spinazzola, Minervino Murge, Canosa




AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Pietra Montecorvino, Cclenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia, Castelvecchio di Puglia, Castelnuovo Nonterotaro, Carlantino.



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO Comuni Gravina di Puglia, Poggiorsini



AREE SUSCETTIBILI AI FENOMENI DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO

Bovino, Orsara di Puglia, Troia, Celle di S. Vito, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Roseto Valfortore Comuni Fg. Mappa individuati Limiti Comunali Legenda

Biccari, Alberona, Volturara Appula, Motta Montecorvino, S. Marco Lacatola, Lucera. AREE SUSCETTIBIL! A! FENOMEN! DI SMOTTAMENTO E SOLIFLUSSO Comuni Fg. Mappa individuati Limiti Comunali Legenda

della Deliberazione di Giunta	Regionale n del
Codice Cifra	/AGR del 2007/00 0 そら

ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA

PRESCRIZIONI DELL'AUORITA' DI GESTIONE dei siti SIC e ZPS individuati ai sensi della DGR 1022 del 22/07/2005

Norma 2.1: gestione delle stoppie e residui colturali

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541 e s.m.i.

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 3 FOGLI

Norma 2.1: gestione delle stoppie e residui colturali

Tenendo conto dell'importanza che le stoppie assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse e al fine di rendere le misure di conservazione delle aree Natura 2000 omogenee e coerenti, si autorizza l'applicazione della seguente prescrizione:

- per le aziende ricadenti nelle zone SIC, individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005
 - E' vietata la bruciatura delle stoppie e della paglie, nonché della vegetazione presente al termine di parti naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione.
 - L'applicazione di questa deroga comporta un basso disturbo per le normali pratiche agronomiche essendo comunque vietata la bruciatura delle stoppie ai sensi della L.R. n. 15 del 12/05/97 prima del 31 luglio.

Nel caso di ricorso alla bruciatura delle stoppie, nei termini sopra indicati, è necessario effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e ripristino del livello di sostanza organica:

- letamazione o altro tipo di concimazione organica;
- semina su sodo, o in alternativa, nel caso in cui l'azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare una erpicatura superficiale, seguita da semina con seminatrice tradizionale;
- sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Prescrizione per le aziende ricadenti nelle zone SIC E ZPS individuate ai sensi della D.G.R. 1022 del 21/07/2005:

Tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, si autorizzano le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla deroga II. 6 concessa con il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n.
 12541, relativa alla pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno,
 - > sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio di detta annata agraria.
- con riferimento alla deroga II. 7a concessa con il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n.
 12541, relativa alla pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo arido e della tessitura del terreno,
 - > sono ammesse operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima dal terreno di almeno 15 centimetri, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di

utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.





DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era